



## STATI GENERALI DELLA MEMORIA





a cura di Vittorio Pavoncello

UMANITÀ SENZA DIRITTI

La collana “Stati generali della memoria” è diretta da Vittorio Pavoncello

*Si ringrazia [www.lenius.it](http://www.lenius.it) per la gentile concessione del glossario*

© 2023 by All Around srl

I edizione dicembre 2023

[redazione@edizioniallaround.it](mailto:redazione@edizioniallaround.it)  
[www.edizioniallaround.it](http://www.edizioniallaround.it)





A cura di

VITTORIO PAVONCELLO

# Umanità senza diritti

Una proposta



STATI GENERALI DELLA MEMORIA





## PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,



mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Il presente libro è introduttivo alla proposta di istituire per legge che ogni nascente partito o qualunque altra forma politica, inserisca nel proprio statuto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità del 1948. La legge dovrà avere valore per ogni realtà politica già costituita ed esistente non escluse quelle che al momento dell'approvazione della legge siano al governo del paese.



## INTRODUZIONE

Indubbiamente se gli Stati e le organizzazioni politiche avessero nella loro *mission* i diritti dell'umanità, invece, di seguire soltanto interessi nazionalistici, di cittadini patrioti, di iscritti ai partiti, di seguaci di ideologie, di corporazioni e sindacati, il mondo avrebbe un aspetto molto diverso. Ma così non è!

E sebbene i progressi nel campo dei diritti e della dignità umana abbiano raggiunto dei livelli inimmaginabili fino a qualche secolo fa, si deve altresì constatare che l'essere umano non è al centro di ogni attività economica e politica del mondo. E ancora in molti, troppi casi, l'essere umano è considerato un mezzo e non un fine.

Dobbiamo chiederci, quindi, se: questo deplorabile comportamento continua ad accadere per una intrinseca impossibilità delle relazioni umane o per una negligenza nell'applicare quanto già esistente su molte carte che richiamano e rivendicano il diritto alla dignità e alla vita per ogni essere umano?

E nel reclamare più attenzione alla vita dell'umanità su questa Terra, con rammarico potremmo anche constatare che uccidere è vietato in ogni parte del mondo, eppure, si continua a farlo per i più svariati motivi e con le più plausibili impunità, non ultime le stragi organizzate, chiamate altrimenti guerre.

A molti piace considerare che la società umana debba svolgersi come una lotta dell'uno contro l'altro, seguendo la massima del mondo classico romano: *mors tua vita mea*. E possiamo anche pensare che questo sia un principio valido e da applicare, da tenere in considerazione se vivessimo in mondo puramente animale. Ma nel mondo animale, con la crudeltà che a volte lo contraddistingue, è la necessità che spinge; ed è una necessità generalmente orientata verso delle prede specifiche, e il gioco non sconfinava nel sadismo.

L'uomo, invece, conosce, pur senza sconfinare nel più puro sadismo, una libido nell'eliminare ogni rivalità. Un gusto non solo nell'uccidere, ma nello schiacciare e costringere all'indigenza altri esseri umani per il solo piacere di vantaggi, siano questi di potere o economici; oppure abbiamo una libido che si scatena nell'annientare nemici per motivi ideologici o religiosi. La negazione dei diritti umani, con motivazioni ideologiche o religiose, merita degli approfondimenti che saranno trattati nel corso di questo testo, poiché due forme di diritto si scontrano, riconoscendo la dignità di essere umano ai soli correligionari o seguaci di una medesima ideologia.

Serve, quindi, per riportare l'umanità verso se stessa, una educazione più capillare che deve iniziare dalla politica, o meglio dalla proposta, che è l'argomento di questo libro, di compiere un adeguamento negli statuti dei partiti verso la Dichiarazione Universale dei Diritti umani depositata all'ONU nel 1948. Chi oggi, decida di entrare, in politica, e anche chi in politica c'è già da molti anni, siano questi partiti movimenti o altre forme giuridico-politiche, devono sottoscrivere la UDHR.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è del 1948 e fu voluta fortemente da Eleanor Roosevelt, nelle appendici si potranno trovare i 30 punti trattati e sostenuti dalla Carta, insieme ad altre dichiarazioni che riguardano altri aspetti della vita umana.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha un valore più o meno morale e non etico da parte degli Stati che nel 1948 furono firmatari e da parte di coloro che, oggi, li governano. Riteniamo, invece, molto importante che i punti espressi dalla Dichiarazione del 1948 siano inseriti e diventino legge, almeno in Italia e poi in altre parti del mondo, per qualunque nuovo partito che voglia costituirsi e per coloro che sono già organizzati in partito o in una qualunque altra struttura politica.

Non ci può essere, oggi, alcuna politica o alcuna visione politica, e altresì nessuna ideologia o religione, che non riconosca validi e fondati i punti espressi nella Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani; e quindi, che non vi si riconosca, e che non faccia opera affinché questi principi siano applicati e perseguiti nel proprio paese e nel mondo intero.





## *Diritti, razzismo, schiavitù*

Può sembrare strano che in un'epoca come la nostra si debba tornare a parlare di schiavitù, questa pratica, che la parola commercio definisce meglio, sembra appartenere a molti secoli fa, quando le barche per la traversata atlantica erano ancora di legno e le automobili e gli aerei ancora non esistevano. In realtà i secoli che ci separano dalla tratta degli schiavi sono poco più di due. Ma questi 200 anni che ci separano, in realtà sono solo le dichiarazioni di abolizione a livello internazionale del commercio degli schiavi, mentre la pratica della schiavitù è durata fino al XX secolo e dalle attuali stime persiste, sebbene in forme e modi diversi, ancora oggi.

La Mauritania, ad esempio, nel 1980 è stato l'ultimo paese ad abolire ufficialmente ogni forma di schiavitù, ma nel 2000 ha visto nascere un nuovo movimento politico, l'Iniziativa per la Rinascita del Movimento Abolizionista, creato da Biram Dah Abeid. Ma se in Mauritania le cose si chiamano ancora schiavitù, nel resto del mondo c'è una discriminazione razzista dai mille colori e sfumature.

Cosa dobbiamo intendere per schiavitù in epoca contemporanea?

Quelle forme di segregazione che impediscono a una persona di disporre nell'arco della sua vita della propria libertà, libertà di avere diritti, di scelta della propria vita e del proprio tempo. Le attuali forme di schiavitù variano dalla schiavitù sessuale, alla schiavitù per debiti che si tramanda anche per discendenza, alla schiavitù matrimoniale, alla schiavitù imposta ai minori sia nell'ambito del lavoro sia nello sfruttamento e traffico sessuale, e tutto questo sostenuto da ideologie o forme religiose che giustificano e fanno della schiavitù una attività sorretta da leggi naturali. Si deve anche considerare che alcune forme di schiavitù a tempo, marciano le persone da un punto di vista psicologico e sociale non garantendo loro, una volta liberate o non più adatte alla prestazione alla quale erano obbligate, una possibilità di riavere una vita normale.

La riduzione in schiavitù non sarebbe possibile se non fosse supportata dal razzismo, (superiorità dell'uomo verso la donna e del bianco verso altri colori di pelle). Poiché il razzismo è alla base di ogni discriminazione fra esseri umani e vuole rendere lecito e naturale ciò che è illegale.





La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità del 1948 (che si vorrebbe sia immessa nello statuto di qualunque partito o forma politica) è molto chiara in proposito:

## Articolo

2

**Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità**

I motivi che, oggi, destano preoccupazione e impongono vigilanza per contrastare razzismo e schiavitù sono molteplici e vengono da più parti del mondo. Intanto, dobbiamo notare che un teorico come Alexandre Dugin, al quale si devono molte delle costruzioni filosofiche delle imprese espansioniste putiniane, non disdegna di affermare nella sua disanima e lotta al progresso con la freccia del tempo già scoccata, che queste sono pure costruzioni ideologiche e che per esempio la schiavitù potrebbe tornare.

Gli fa da eco il candidato repubblicano Ron DeSantis in corsa per le prossime presidenziali, il quale in campagna elettorale ha affermato che la schiavitù permise agli schiavi di avere dei benefici (risuonano ancora le parole del defunto Berlusconi che nel confino propinato dal fascismo vedeva una "villeggiatura"). Ma quella del candidato repubblicano Ron DeSantis non è solo una *boutade* da campagna elettorale (negli Stati Uniti, dopo Black Lives Matter -la vita di un nero vale- vedrà la questione razziale entrare nei temi e nei voti delle prossime presidenziali) perché l'affermazione che: "gli schiavi trassero benefici personali dal loro status, sviluppando particolari abilità" sarà inserita nel nuovo programma scolastico per





gli alunni delle medie, approvato una settimana fa dal Florida Board of Education. È questa una forma primordiale di negazionismo molto blanda e iniziale ma che mira a screditare e sostituire la narrazione storica. Non bisogna dimenticare che, per i teorici dei razzismi, la suddivisione in razze dominanti e razze dominate o da dominare, corrisponde ad una ecologia della disuguaglianza, per la quale i dominati devono le loro possibilità di esistenza ai dominanti.

Negli Stati Uniti non sarebbe stato possibile un fenomeno come il presidente Donald Trump se prima di lui gli Stati Uniti non avessero espresso un presidente come nero come Obama. Una scelta, quella di eleggere Obama, che si può paragonare senza mezzi termini a quella che i nazisti definirono “l’onta nera”, chiamando così i soldati dalla pelle nera che i francesi stanziarono in Alsazia dopo il trattato di Versailles del 1919. E senza doverci allontanare troppo dall’Italia, basta ricordare le parole che nel 2013 l’on. Calderoli, durante un suo comizio per la Lega, indirizzò all’allora Ministro dell’Integrazione Cecile Kyenge, dicendo che il vederla le faceva venire in mente un orango, e che avrebbe fatto meglio a fare il Ministro nel suo paese. Quale doveva essere, per l’on. Calderoli il paese dell’on. Kyenge, sebbene questa avesse ormai la cittadinanza italiana dal 1994, non lascia dubbi in proposito, facendolo coincidere con la pelle nera della Kyenge.

E così come “l’onta nera” o avere un presidente degli Stati Uniti nero -in uno dei paesi che fece una guerra civile a causa della schiavitù- generano reazioni estreme, le forme di Diritto già acquisite sono sempre in pericolo di tornare indietro di secoli, poiché l’acquisizione di dare dignità a ogni vita senza discriminazioni, per molti non è un valore universale né perenne. E, per coloro che negano questi diritti, l’essere nati in una posizione di privilegio non fa vedere loro il mondo “con gli occhi della fortuna”, che è solitamente bendata, ma li pone in un privilegio di casta e di classe, di religione, di ideologia, e di colore della pelle.

E non saremmo troppo preoccupati se i casi citati, che possono essere marginali, non fossero inseriti in un contesto di guerre attive nel mondo e che vedono agire: Suprematisti Bianchi attivi e bellicosi insieme ai Fondamentalisti Islamici e insieme alle nuove caste del denaro. Tutti agenti in un mondo dove la vita fra poco varrà meno





di un sorso d'acqua, e il proprio vicino per sopravvivenza, con la logica dei lager nazisti, può diventare il proprio aguzzino.

Le nuove forme di produzione non hanno più bisogno di pace e di sistemi politici in pace, ma essendo nate e proliferate nei conflitti hanno bisogno di questi, perché da tempo si sono innescate delle economie di guerra, siano queste reali o finanziarie, che non sanno più uscire da stesse, e che vivono della disparità e della discriminazione. E presto, come si possono bruciare milioni di danaro si potranno bruciare milioni di persone.

C'è quindi, bisogno, affinché l'essere umano non risprofondi in uno stato animale al quale i cambiamenti climatici non darebbero alcuna possibilità di sopravvivenza, che in ogni struttura politica sia inserita e si abbia la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità come riferimento, contenuta nelle proprie dichiarazioni statuali. E questo obbligo deve essere una *conditio sine qua non*, senza la quale ogni accesso ad una qualunque attività politica deve essere preclusa.

### *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l'Intelligenza Artificiale*

Potrà sembrare strano che in un testo che ha per oggetto l'umanità e i suoi diritti si parli di A.I., l'accostamento però è tutt'altro che irrilevante, poiché sebbene l'Intelligenza Artificiale sia un prodotto della cultura e del progresso dell'umanità, e quindi, come tale avrebbe diritto alla sua analisi, nel caso specifico dell'A.I. i campi di applicazione e le modalità dell'Intelligenza Artificiale generano, anche, non poche domande in relazione alla definizione di essere umano e di robot.

Da sempre l'essere umano si è servito di macchine che usano le forze elementari per sostituire il lavoro umano arrecando sollievo alla fatica, aumentando però l'alienazione generale che il lavoro alla macchina produce. Non è questa la sede, però, per discutere del complesso rapporto di essere umano e macchina nei processi produttivi e conseguentemente dell'interazione di lavoro uomo/robot.

Sicuramente, poiché la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani attesta che ogni essere umano debba poter aver un lavoro e



svolgerlo nelle condizioni che ne rispettino la sua dignità di essere umano, la relazione fra A.I e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha una sua importanza e rilevanza, ma altresì non può essere impugnata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per contrastare l'Intelligenza Artificiale, che dovrebbe svolgersi su altri campi per limitarne delle discriminatorie conseguenze o per esaltarne le virtuose possibilità.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l'Intelligenza Artificiale potrebbero, però, avere dei punti di contatto nella scelta delle priorità e, quindi, immaginare delle società distopiche dove esistono delle macchine con diritto di cittadinanza di serie A ed esseri umani con diritti di cittadinanza di serie B, potrebbe non essere così irrealistico; e il costo di una produzione o di riproduzione di una macchina-robot potrebbe essere così elevata da preferire la scelta di vita di un macchina a quella di un essere umano, fino al punto di preferire delle città abitate da macchine a delle città abitate da esseri umani, che potrebbero avere delle spese di gestione ritenute inutili su di un piano di economia di bilancio rispetto a società costruite e organizzate da robot. Città in cui l'essere umano, un ristretto cerchio di esseri umani, potrebbe beneficiare di tutti i comfort senza i rischi dell'imprevedibilità umana, qualunque sia questa imprevedibilità, anche quella della rivolta per una maggiore equità sociale.

Ciò che, invece, potrebbe essere centrale nel rapporto fra A.I. e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è la vita umana in sé e il diritto alla vita. Posta in questi termini la questione non può che riguardare l'uso dei robot in guerra che pongono tanti problemi agli stessi militari che se ne servono.

Di recente un generale americano ha messo in luce, sebbene ancora sul piano teorico, che un robot potrebbe uccidere il suo stesso costruttore, se questo volesse modificare l'ordine di un attacco che è stato impartito al robot. Immaginiamo che un drone abbia il compito di eseguire una missione e di distruggere chiunque si opponga a questa, se colui che dato il via all'attacco dovesse ripensarci e cercasse di modificare l'ordine, il robot percepirebbe questo tentativo di modifica come una interruzione e disturbo dal suo obiettivo e di conseguenza farebbe tutto ciò che è in suo possesso



per distruggere colui che ha impartito l'ordine di modifica. Questo è un caso limite, che ha destato riflessioni e preoccupazioni in un generale americano. Ma già da alcuni anni gli stessi creatori di A.I. stanno mettendo in guardia sui rischi di una possibile estinzione del genere umano causata dalla Intelligenza Artificiale.

I robot sui quali ci si sta concentrando maggiormente, poiché gli scopi dell'A.I. non sono solo di: auto senza pilota con riduzione degli incidenti dovuti alla umana fallacia o distrazione da cellulare, interventi chirurgici sempre più precisi e sofisticati da agire da remoto con luminari medici/ingegneri che potranno impostare interventi chirurgici da far seguire dai loro assistenti, cure su ogni possibile malattia da trattare geneticamente e con campionature eseguite da computer, costruzioni di edifici e città con stampanti in 3D, computer che potranno, rilevando impercettibili cambiamenti pronosticare possibili cataclismi naturali salvando così migliaia di persone dalla morte... ma gli scopi per i quali si progettano Intelligenze Artificiali sono anche quelli di distruggere il maggior numero di nemici con la minor perdita di forze umane del proprio esercito. Così l'A.I. è molto studiata in ambiti militari per colpire i nemici in luoghi impervi o che comporterebbero missioni pericolose per i soldati, e i droni sono ottimi per questi scopi.

I droni non sono delle armi, ma trasportano armi. Anche le armi che i droni trasportano possono essere altamente preparate tecnologicamente per impattare e distruggere con la maggiore violenza e distruttività possibile il nemico, ma i droni sono mezzi che potrebbero avere anche l'autodistruzione come scopo ultimo della missione, insomma dei *kamize* dal cuore di microchip.

L'uso dei droni per azioni militari fu autorizzato da George Bush jr per sconfiggere il terrorismo dopo l'attacco delle Torri Gemelle e fu esteso implementato da Obama. Attualmente i droni sono utilizzati nel conflitto russo ucraino. Sebbene la loro specialità sia quella di interventi chirurgici tesi a colpire solamente i soggetti interessati, ma poiché gli obiettivi primari vivono spesso in ambienti con altre persone, spesso l'intervento chirurgico si risolve più verso l'ambiente in cui il nemico vive che verso il nemico stesso.

Ovviamente, quando si è in guerra è assai difficile distinguere o colpire solo elementi militari, ma quest'argomentazione, che rientra



nella crudeltà della guerra stessa, ci permette di accostare ulteriormente e con diverso significato l'Intelligenza Artificiale con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Sarà utile, quindi, associare un punto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con altre leggi come quelle stilate da Isac Asimov in merito al comportamento dei robot verso gli umani.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 3 Diritto alla vita:

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Le tre leggi della robotica di Asimov:

1. Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno.
2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto alla Prima Legge.
3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.»

Confrontando le leggi di Asimov con quelle della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani appare evidente che, se le leggi di Asimov che dovrebbero regolare il comportamento e l'uso dei robot, fossero applicate i droni a scopo bellico non potrebbero esistere né essere usati nei conflitti.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la regolamentazione che Asimov propone per i robot hanno la vita dell'essere umano come bene primario e da salvaguardare.

Ovviamente, non possiamo altresì eludere il problema che, se si è a conoscenza di un possibile attacco terroristico che comporterebbe la morte di innocenti l'utilizzo di un drone potrebbe essere la risposta più adeguata a fermarlo. Tutto ciò non risolve però la questione generale sui rapporti fra robot e umanità. E le attuali pro-



blematiche inerenti all'Intelligenza Artificiale vertono su come dotarla dei nostri valori, sia per costruire robot che siano di vero ausilio a tutta la nostra vita sul pianeta sia per evitare che alcuni ordini impartiti alle macchine arrivino a distruggere la vita umana, e non solo questa sul pianeta Terra. E, quindi, ci si chiede quali debbano essere i valori da dare alle macchine dotate di Intelligenza Artificiale. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità ci appare come un codice etico di cui dotare i robot e al quale dovrebbero attenersi nei casi di dubbio.

### *Fai per il prossimo tuo come per te stesso*

Siamo obbligati nella nostra situazione attuale a dover fare confronti tra le religioni e i diritti dell'uomo. Interrogativi troppo spesso ricorrenti, perché vediamo che in Stati dove un fondamentalismo religioso è al potere, troppo spesso i diritti umani sono negati. Anzi, non soltanto i diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sono negati ma vengono applicate sanzioni e pene derivate da leggi basate su presunti ordini religiosi o divini.

Anche nelle società occidentali, l'influenza religiosa è, se non coercitiva da un punto di vista dei diritti e doveri imposti dalla religione, molto presente. Si fanno passare come leggi di natura realtà che sono soltanto applicazioni di leggi religiose. Il riferimento è immediato alle discriminazioni che avvengono verso quelle persone che decidono di vivere una sessualità diversa da quella che si vorrebbe impartita da leggi divine, e che ancora, oggi, si tramutano in ordinamenti sociali e fondamenti dello Stato tesi a discriminare tutto ciò che non si orienta in una coppia eterosessuale o in una costituzione di famiglia.

Tutte le religioni quantunque dicano di porre al centro della loro attenzione e finalità l'essere umano, nei convegni interreligiosi convergono su di una umanità abbastanza astratta e alla prova pratica inesistente per le religioni. Questo perché ogni religione inevitabilmente privilegia il proprio credo, il proprio punto di vista, il proprio credo, la propria fede e la propria appartenenza. Gli altri sono equiparati e/o tollerati ma se si trovano in una situazione di potere, sono







combattuti o altrimenti annientati se costituiscono una minaccia per la fede ufficiale. L'uomo, l'essere umano, per ogni religione è *in primis* l'adepto, il fedele, il professante la religione di origine o quella scelta (laddove la scelta o la conversione, sono ammesse e garantite dalla religione al potere o di maggioranza). A quest'uomo, a questa essere umano, il correligionario, vengono conferite tutte le qualità e tutte le virtù, compresa quella della giustizia, della equità, e le virtù che in generale possiamo considerare positive.

Inevitabilmente, tutto ciò, determina che gli altri, benché non siano considerati immediatamente come degli esseri umani che sbagliano, siano considerati esseri umani diversi. Su questa diversità che esiste ovviamente antropologicamente, socialmente, culturalmente, le religioni pongono delle asserzioni di differenza incommensurabile. E meglio sarebbe, per ogni religione, avere un mondo uni-professante, una medesima religione per tutti, e a tal fine e scopo la struttura delle diverse confessioni si organizza.

Su quale debba essere questa religione unica la storia dell'umanità è ricca di eventi e guerre.

Certo, oggi, siamo lontani dal *mors tua vita mea* dei romani ma spesso vediamo, anzi, troppo spesso vediamo che questa regola di vita gestisce i nostri comportamenti anche se ciò avviene in ambito economico.

I conflitti che ancora, oggi, dirigono e gestiscono la vita degli esseri umani possono sembrare qualcosa di intollerabile e di ipocrita, in chi predica il bene e lotta religiosamente per il bene del mondo.

Assistiamo perciò ai macabri rituali e alle crudeli leggi dei fondamentalisti islamici, a cui si affacciano ora i fondamentalisti ebraici, così come fondamentalisti sono coloro che vedono la loro vita come una missione tesa all'evangelizzazione del mondo intero, dove per rendere più efficace e contemporaneo non il messaggio ma il mezzo del messaggio si benedicono gli *influencer* cattolici che operano ora attraverso il mondo digitale.

E i diritti?

I diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità?

Per chi sono questi Diritti?

A quale essere umano parlano e si riferiscono?





A quale società si rivolgono?

Non sono questi diritti espressione di una umanità che non ha più bisogno di divinità per darsi delle leggi?

Quante volte i diritti contenuti nelle Costituzioni, nelle Carte, e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità, sono visti come abomini da chi professa religioni che troppo spesso si nascondono dietro la democrazia per poi potersi affermare in tutta la loro intolleranza che nasce e perpetua i conflitti delle loro origini?

Tutte le religioni sembrano creare oasi di perfetta vita nell'amore, nell'amare... ma per amore si uccide, per amore si è gelosi fino allo stalking, per amore si è invidiosi, e per amore si può commettere qualunque azione! E spesso si dice che queste estremizzazioni dell'amore non sono il vero amore, che il vero amore è sacrificio per l'altro, offerta di sé all'altro, ma noi troppo spesso siamo stati costretti a vedere i lati oscuri dell'amore, poiché è questo un sentimento e come tale ambiguo e sfaccettato, per cui diventa difficile volerci costruire, edificare i rapporti di una organizzazione sociale.

La definizione, forse, più esatta non è tanto nell'*ama il prossimo tuo come te stesso*, poiché nelle nostre società è l'odio di sé, e l'alienazione da sé, che gestiscono i nostri comportamenti di amore. E meglio sarebbe tradurre con *fai per il tuo prossimo come per te stesso*, la famosa frase biblica di amare il prossimo come sé stesso. Poiché questa interpretazione meglio si accorda ai recenti studi, esegesi, e riflessioni sulla scrittura originale del testo biblico.

Giacché in questa definizione è implicita l'azione, l'agire per il prossimo, come se si trattasse di sé stesso. Nessuno per sé stesso non vorrebbe la dignità di essere umano e di essere riconosciuto come tale, e fare in modo, quindi, che altri lo siano è conferire loro un diritto che si vuole per se stessi, facendo per il prossimo ciò che si fa come per se stesso. Riconoscere l'altro essere come essere umano è, quindi, riconoscersi come essere umano, e conferisce valore e significato alla parola universale, che vale per tutti e per se stessi.

L'amore può spingere a fare il bene, mentre il fare, di per sé, viene prima dell'amore ed è immediato, perché la dignità umana prima ancora di essere amata sia riconosciuta.





## *Gli stranieri siamo noi*

Per parlare di un caso italiano ma che è comprensivo delle più ampie realtà sovraniste europee, dobbiamo considerare che in ambito europeo -continuando con delle politiche che trascurano o applicano in maniera discriminatoria i diritti dei cittadini- gli stranieri siamo noi o saremo noi per le nostre politiche nei confronti degli stranieri ad essere considerati degli stranieri e non europei. Appare paradossale, quindi, che le politiche che non riconoscono i diritti degli stranieri rendono stranieri coloro che le pensano, terminano, e applicano in ambito europeo.

Questa impasse è evidente, ed esiste fintanto che l'Unione Europea continua ad avere una sua capacità di coesione fra gli Stati e capacità di governo. Qualora la forza dell'Europa venga meno, a tutto vantaggio degli Stati già sovranisti, noi assisteremo ad una politica europea discriminante e che non applicherebbe assolutamente i punti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità. Una Europa così fatta diciamo che verrebbe ad essere snaturata dai suoi principi costituenti e fondativi, ma dobbiamo altresì riconoscere che con l'Unione dell'Europa si è incominciato a parlare e a definire persone come extracomunitarie. L'extracomunitario può essere chiunque, ma un cittadino degli Stati Uniti è considerato differente da un extracomunitario africano, anche perché non c'è una migrazione dagli Stati Uniti come quella che arriva dall'Africa. Dobbiamo, quindi, altresì constatare che la stessa creazione dell'Unione Europea ha creato dei soggetti che non sono identificati come esseri umani ma che sottostanno a delle realtà che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità considera illegali.

L'Unione Europea ha a sua volta stilato una carta dei diritti che presenta alcune incongruenze o anomalie:

### CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01)

#### Articolo 21

#### Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le ca-



ratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Perché inserire la parola *razza*?

Per l'Unione Europea dopo aver fatto tutti i distinguo su colore della pelle, origine etnica, caratteristiche genetiche, esiste una *razza*?

Per l'Unione Europea ha la parola *razza* ha un valore che per gli scienziati non ha?

È vero che l'Unione Europa non fa distinzione fra le razze umane ma ciò significa che per l'Unione Europea le razze umane esistono?

La dichiarazione dell'Unesco del 1950 riconosce alle razze una valenza in ambito fenotipico:

Una *razza*, dal punto di vista biologico, può essere definita come uno dei gruppi di popolazioni che costituiscono la specie *Homo sapiens*. Questi gruppi sono in grado di ibridarsi l'uno con l'altro, ma, in virtù delle barriere isolanti che in passato li tenevano più o meno separati, manifestano alcune differenze fisiche a causa delle loro diverse storie biologiche. In breve, il termine "*razza*" indica un gruppo umano caratterizzato da alcune concentrazioni, relative a frequenza e distribuzione, di particelle ereditarie (geni) o caratteri fisici, che appaiono, oscillano, e spesso scompaiono nel corso del tempo a causa dell'isolamento geografico.

Questa definizione di *razza* è stata rivista in una nuova conferenza e dichiarazione dell'Unesco l'anno successivo. E nel 1951 a causa delle proteste che la prima dichiarazione aveva suscitato, pur facendo delle correzioni, la commissione dovette annunciare il proprio fallimento nel trovare una parola che sostituisse la parola *razza*.

Since race, as a word, has become coloured by its misuse in connection with national, linguistic and religious differences, and by its deliberate abuse by racialists, we tried to find a new word to express the same meaning of a biologically differentiated group. On this we did not succeed, but agreed to reserve race as the word to be used for anthropo-



logical classification of groups showing definite combinations of physical (including physiological) traits in characteristic proportions.

Fra le due dichiarazioni che sarà possibile consultare in appendice esistono molti punti di convergenza, e indubbiamente la Dichiarazione Europea entra maggiormente nel dettaglio di ciò che deve essere il lavoro e le possibilità associative, ma la Dichiarazione del 1948 resta la pietra miliare di ogni possibile codicillo o integrazione. È quindi, importante che ogni Stato che fa parte dell'Europa riconosca nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità e in quelli che sono i suoi principi fondativi, la punta più avanzata del riconoscimento della dignità di ogni essere umano.

### *Il genoma umano è la prova dei diritti*

La libertà, la dignità e il diritto alla vita, non sono solo una prerogativa del macrorganismo e dell'individuo ma questi diritti nella nostra epoca interessano anche il mondo infinitamente piccolo della cellula e del DNA. Indubbiamente, con il rispetto della dignità umana si arriva all'essenza di ciò che la costituisce da un punto di vista materiale, e così come non si può danneggiare un arto di un essere umano non si può ferire o alterare il DNA che li forma. Ognuno è proprietario di sé, ognuno è proprietario della propria malattia. Anche se le possibilità che ogni individuo ha di accedere al proprio DNA non sono le stesse con le quali si accede a muovere un braccio, oppure nell'articolare e formulare un pensiero.

Nel 1997 l'UNESCO ha sentito l'esigenza di pronunciarsi con una Dichiarazione universale dei diritti umani e il genoma umano. Nel preambolo nel quale si ripetono e ripassano tutte le dichiarazioni compresa la carta del 1948 è scritto:

Ricordando che il preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO invoca "l'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana" e rifiuta ogni "dogma dell'ineguaglianza delle razze e degli uomini" precisa "che la dignità dell'uomo che esige la diffusione della cultura e l'educazione di tutti per il raggiungimento della giusti-



zia, della libertà e della pace, comporta sacri doveri per tutte le nazioni da adempiere con spirito di reciproca assistenza”

Appare, quindi, evidente che ciò che viene formulato anche in sede UNESCO non può essere rimanere solo una Dichiarazione sulla carta poiché comporta “sacri doveri per le nazioni” e, quindi, ci appare sempre più evidente che qualunque realtà politica debba inserire la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Umanità nel proprio statuto e perseguirne le finalità.

Chi vuole il bene della nazione non può non inserire questo bene nella più ampia comunità e famiglia umana, e questo si deve tradurre in programmi che siano il più possibile rivolti a forme di cooperazione e solidarietà, poiché la ricerca genetica e le attuali scoperte del microcosmo ci hanno mostrato in modo inequivocabile che il genoma umano è unico! E su questa identità comune che si basa la famiglia umana!

In questa comune identità genomica non ci sono ineguaglianza e differenze razziali! Poiché è più importante come la struttura che dà luogo alla vita si formi nel suo insieme generale, piuttosto che rilevare diversità (che si vogliono marcare come indissolubili differenze) biogeografiche.

Il genoma umano, la sua mappatura, vanno visti come prove che le razze non esistono, e che questa parola andrebbe eliminata come una inesattezza. E poiché, ahinoi, il razzismo si voluto anche scientifico, il genoma umano mostra l’infondatezza dei presupposti scientifici di qualunque razzismo, sia questo genetico, culturale, di genere. Si dovrà mantenere la parola razza solo come fatto storico, che ha segnato un momento della civiltà umana, un suo momento non certo esaltante, ma tuttavia, che ha avuto una sua esistenza storica nella vita umana, sebbene questa esistenza sia sta nefasta e non sia stata coincidente con la verità. Ed è per questo che i razzisti, oggi, come ieri e come domani, vanno combattuti poiché vogliono fare di una menzogna una realtà. E vogliono che uno sbaglio dell’umanità costituisca la sua verità fondamentale.

Il genoma umano è là, a mostrare con la sua mappatura, che tutti gli esseri umani sono inequivocabilmente uguali, e che come tali lo devono essere, anche in accordo con i principi e valori della Dichia-



razione del 1948.

Appaiono allora, sempre più attuali le parole di Shylock che sono adatte ad ogni essere umano e gravide di conseguenze per ogni relazione fra esseri umani:

...E dunque?

Non ha forse occhi un ebreo?

Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni?

Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano?

Non viene ferito forse dalle stesse armi?

Non è soggetto alle sue stesse malattie?

Non è curato e guarito dagli stessi rimedi?

E non è infine scaldato e raggelato dallo stesso inverno e dalla stessa estate che un cristiano?

Se ci pungete non versiamo sangue, forse?

E se ci fate il solletico non ci mettiamo forse a ridere?

Se ci avvelenate, non moriamo?

E se ci usate torto non cercheremo di rifarci con la vendetta?

Se siamo uguali a voi in tutto il resto, dovremo rassomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui?

Nella vendetta.

E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano?

La vendetta.

La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata...

Con la mappatura del genoma umano, l'essere umano ha acquisito una parte importante della propria esistenza e vita. Può vedere sé stesso, in una immagine e somiglianza che è quella della propria vita. E parlando di vita, è evidente che si parli di dignità tutela e rispetto di questa, in conformità con i principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Umanità.

Vittorio Pavoncello









## DIRITTI UMANI E RAPPRESENTANZA POLITICA

di ALBERTO AGHEMO

La proposta di inserire la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo delle Nazioni unite nelle Carte costituzionali e negli statuti dei partiti politici è semplice, efficace e, in buona misura, "eversiva".

Ciò che parrebbe ovvio in nome della civiltà e di valori universalmente asseriti – ovvero proclamati, il che non vuol dire riconosciuti e tantomeno attuati – assume, oggi e in Italia, il sapore di una provocazione, e ciò per almeno due motivi. Il primo è costituito dalla naturale refrattarietà a una più stringente regolazione del sistema dei principi e dei valori che regolano la vita civile del Paese e che indirettamente incidono anche sul sistema della rappresentanza, che peraltro da tempo versa in una crisi ormai quasi preagonica; il secondo è che forse una simile proposta assume un sapore idealistico se non addirittura velleitario: un "bella proposta" come tutte le iniziative che tentano di colmare il vallo che, sempre più profondo, si va scavando tra istituzioni e cittadini, tra sistema e paese reale, tra rappresentanti e rappresentati.

Sul tema dell'inserimento della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità varata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 nella Costituzione della Repubblica italiana non ci si dilunga, in queste rapide riflessioni, se non per segnalare che in un passato non troppo remoto tentativi più o meno nobili di modificare la Carta costituzionale con l'introduzione di norme e principi in grado di modificare l'esistente sono state accolte con tepore, o addirittura clamorosamente bocciate alla prova referendaria prevista dall'articolo 138. Sul punto si possono tuttavia segnalare due interessanti e relativamente recenti esperienze che hanno fatto registrare un esito positivo: dapprima l'ingresso in Costituzione della tutela dell'ambiente e degli animali (con la modifica dell'art. 9); poi l'ancor più di recente riconoscimento del diritto di accesso



allo sport, con la modifica dell'art. 33. È peraltro assodato che siamo un popolo di sedicenti sportivi e perciò stesso è risultato più facile contemplare l'attività sportiva tra i diritti facenti capo alla persona umana che non ragionare seriamente sul livello di attuazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo più facile parlare del benessere psicofisico che non del riconoscimento assoluto della dignità della persona. Il concetto di *fitness* risulta più concreto e familiare che non quello di *umanità*.

E tuttavia, a 75 anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione repubblicana è tuttora un cantiere aperto e possiamo ancora confidare che, nel costante e irrefrenabile divenire dei principi e delle istituzioni, la lettera e i valori degli *Human Rights* possano un giorno trovare una degna collocazione della nostra Carta.

Ma se la Carta costituzionale resta ancora, nonostante tutto, «il maggior collante di cui il nostro Paese può disporre per il suo futuro» (Cheli) il terreno sul quale si muovono quei particolari istituti che sono i partiti politici è, notoriamente, più sfuggente, quando non impervio o limaccioso. E non è un caso che a periodi ricorrenti il dibattito intorno all'articolo 49 della Costituzione riprenda vigore: è accaduto nella seconda metà dello scorso secolo, quando ancora la Repubblica dei partiti viveva la sua stagione più florida e la forma-partito tradizionale incarnata dai grandi partiti di massa sembrava inattaccabile dall'acido della storia; accade ora, in una stagione nella quale gli istituti della rappresentanza sono da tempo in crisi e la liquidità sociale ha ampiamente corroso tutti i corpi intermedi.

Non è questa la sede per ragionare esaustivamente dei motivi che hanno indotto i Padri costituenti a una formulazione così sfuggente di un istituto, il partito politico, che pure già allora costituiva il presupposto e il cemento della giovane democrazia repubblicana. Basterà qui ricordare che sul punto si sono confrontati giuristi e politici di straordinario spessore: da Lelio Basso a Costantino Mortati, da Umberto Merlin a Pietro Mancini, da Aldo Moro a Palmiro Togliatti. Il risultato di quella complessa e faticosa mediazione è stato la formulazione, tra le più vaghe adottate dai Costituenti, che oggi ben conosciamo: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi li-

beramente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». E merita qui ricordare che non poche voci, anche autorevoli, chiesero all'epoca di non costituzionalizzare la questione.

Ma se pure è innegabile che tutta la Costituzione italiana è frutto di un compromesso – compromesso evidentemente “alto”, nato dalla convergenza delle grandi tradizioni democratiche socialista-comunista, cattolica e liberale che riannodarono i propri rapporti politici ed istituzionali nella prima stagione post-fascista (Amato) – è anche vero che questo testo è assai lontano da quello che in sotto-commissione fu in un primo tempo formulato da Merlin e Mancini, che così recitava: «I partiti hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e che rispettino la dignità umana, secondo i principi di libertà ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge parlamentare». Se l'Assemblea avesse approvato tale formulazione, probabilmente l'innesto dei diritti umani nell'atto costitutivo delle formazioni politiche sarebbe già avvenuto. Ma la storia non è esercizio ipotetico.

Ci troviamo così, da 75 anni, a confrontarci con un partito politico che ha le connotazioni tipiche delle associazioni di persone con comunanze di idee e ideologie: un conglomerato di valori e di strutture organizzative che, legato dal cemento di un simbolo e di un apparato, opera per determinare l'indirizzo politico del Paese come strumento di collegamento tra i cittadini e lo Stato ovvero, al pari dei sindacati, come una di quelle strutture che l'articolo 2 della Costituzione identifica come «formazione sociali». Il presupposto che ha mosso i Costituenti – lasciare libertà di azione ai partiti politici al fine evidente di evitare che fossero assoggettati al controllo da parte dello Stato o di chi potesse in qualche misura minarne la libertà di azione – ha comportato che la loro disciplina, come nel caso dei sindacati, fosse quella degli “enti di fatto”, per cui il partito è disciplinato dal codice civile, laddove fa riferimento alle “associazioni ricreative e culturali”. E sul carattere “ricreativo” dei (o di alcuni) partiti si potrebbero fare considerazioni che qui omettiamo.

Né ci addentriamo nella considerazione di quanto tali “libere associazioni” trovino, a livello costituzionale, un limite nel riferimento al «metodo democratico»; non è questo, in verità, l'unico limite,

giacché la disposizione dell'articolo 49 si combina con quelle degli articoli 18 e 98: il primo è quello che proibisce le associazioni segrete; il secondo, al comma 3, prevede limitazione al diritto di iscrizione ai partiti politici per alcune categorie di cittadini che svolgano attività istituzionali di particolare responsabilità. E anche su quest'ultimo punto, non c'è bisogno di sottolinearlo, la discussione rimane vivace, alimentata com'è ancora oggi da discussi eventi di cronaca e da discutibili fenomeni di *sliding doors*.

Al netto di tutto ciò, il partito politico moderno è – o almeno sino a poco tempo fa era – assolutamente coesistente agli ordinamenti democratici di massa come con diversi accenti è stato teorizzato, da fine Ottocento ad oggi e solo per citare pochi nomi, da Mill, Schmitt, Ostrogorski, Michels, Duverger e Sartori. Nel secondo dopoguerra tutte le grandi democrazie europee si sono ricostruite sul sistema dei partiti, e tale processo di *State building* è stato particolarmente significativo laddove l'esperienza pregressa era stata di natura totalitaria: in particolare in Italia, dunque, dove in tutta evidenza l'ordinamento si è trasformato dallo “Stato-partito” allo “Stato dei partiti”.

Eppure, dei partiti – della loro struttura interna, delle loro modalità operative, delle loro strutture organizzative, dei meccanismi di rappresentanza e di cooptazione, della coerenza dei loro comportamenti con le ideologie di riferimento – si è parlato assai poco al di fuori dei dibattiti tra costituzionalisti e tra politologi. Il tema del partito ha conosciuto una certa popolarità e riscaldato gli animi solo in occasione dei due referendum del 1978 e del 1993 sul finanziamento pubblico. Gli anni tra il 1992 ed il '93, poi, hanno registrato una crisi di sistema tanto radicale e irreversibile da travolgere la forma-partito e le strutture consolidate dei grandi partiti di massa. Senza dimenticare che già nel 1989 la caduta del muro di Berlino aveva trascinato con sé, tra i calcinacci della Storia, ideologie e certezze, bandiere e apparati.

Da allora in poi movimentismi, leaderismi, populismi, sovranismi hanno contribuito alla nascita e all'affermazione di nuova realtà che gestiscono il consenso (e il potere) quasi rifuggendo dal termine *partito*. Archiviato il «fattore K», dimenticati i partiti di massa, disciolti i “partitini”, tutto ormai scorre assai veloce: veloci i successi,



rapidi ormai pure i declini e in generale fuggente anche il consumo di politica. Nascono così nuove formazioni politiche che germinano e aggregano sulla base di slogan di immediata presa, di un linguaggio diretto e semplificato: i nuovi protagonisti della politica hanno sostituito le ideologie con le parole d'ordine, il consenso con i like, le speranze con le paure.

Quando il partito sopravvive – e non è sostituito da *influencer*, da *staff*, da *consultant*, dai “cerchi magici” – stenta a darsi uno statuto ideale, oltre che formale. Quel tanto di «metodo democratico» che residua dal richiamato dall'articolo 49 ha abbandonato da tempo le bandiere, i valori le “visioni” e si avvita ormai inesorabilmente sulle procedure interne, sugli aspetti tecnico-decisionali attinenti alla elettività degli organi dirigenti, sui metodi deliberativi che definiscono l'interazione tra iscritti e quadri, sui meccanismi di delega che afferiscono alla gestione, sull'organizzazione degli organi di garanzia e di giustizia interni, sull'equilibrio generale degli organi collegiali, sulle anagrafi degli iscritti, sulle garanzie delle minoranze e anche, non da ultimo, sui processi di formazione delle candidature.

La democrazia dei partiti stenta a diventare democrazia *dentro* i partiti. I loro statuti sono sempre più autoreferenziali e prescrittivi, ordinati da una rigorosa burocrazia interna che trasforma organizzazioni che dovevano essere fucine di consenso e laboratori di strategia politica in grandi apparati burocratici che crescono in complessità e perdono in consenso. Svuotati di dibattito e di strategia, i partiti descritti dai loro statuti sono oggi prevalentemente strumenti di regolazione di un potere interno che ambisce a proiettarsi verso l'esterno, organi di bilanciamento tra correnti e gruppi di pressione, di distribuzione delle scarse risorse rivenienti dalla legge, di assegnazione di incarichi. Il malessere, peraltro, non è solamente italiano: il calo di consenso nei confronti delle formazioni tradizionali è diffuso in buona parte dell'Occidente e va di pari passo con il costante declino dell'affluenza alle urne. La stessa Unione europea non sfugge a questa logica: il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, poneva (art. 17, co. 7) il tema della ridefinizione dei “partiti europei” e del loro ruolo nella rappresentanza sovranazionale, ma è difficile sostenere che il Parlamento europeo sia da allora divenuto quella agorà sovranazionale, quella palestra di partecipazione, quel luogo



di esercizio della sovranità transfrontaliera dei cittadini europei che era nell'intenzione dei fondatori dell'Europa unita.

Un caso può risultare esemplificativo della deriva intrapresa. Dopo un ampio e controverso dibattito interno, l'assemblea nazionale del Partito Democratico ha di recente varato – il 21 gennaio 2023 – il nuovo Statuto, modellato sulle più attuali e più *politically correct* linee di tendenza in materiale associazione politica. Rappresenta, quel testo, certamente un punto di riferimento importante: un'efficace guida alla gestione di un partito moderno, uno schema rigoroso e preciso dell'organizzazione interna di un partito che ha radici ideali grandi e profonde (oltre che “diverse”) e una mai rinnegata vocazione di governo. Si compone, quello statuto, di 55 articoli ciascuno dei quali è suddiviso in commi e sotto commi; il testo è a sua volta ripartito in più «Capi» il primo dei quali, quello che, come si diceva un tempo, «dà la linea», porta il titolo *Principi e soggetti della democrazia interna*.

L'articolo 1, comma 2 due così recita: «Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell'Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana». Segue, al comma 4, un fugace accenno alla natura federale dell'organizzazione e gli agli articoli 2, 49 e 51 [accesso alle cariche elettive] della Costituzione; al comma 6 si legge, infine, che il PD «promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli».

Punto. Quanto a politica, abbiamo finito. Tutto il resto riguarda; cariche e candidature; organi centrali e periferici; «composizione, modalità di elezione e funzione degli organismi dirigenti nazionali»; struttura organizzativa e articolazione sul territorio; «principi generali per le candidature e gli incarichi»; strumenti di partecipazione e formazione politica via web (!); conferenze e commissioni nazionali; principi della gestione finanziaria; procedure degli organi di garanzia e, infine, le ineludibili «norme transitorie e finali».

Non c'è, francamente, di che far vibrare i cuori; né, leggendo lo statuto, si avverte il calore, o anche soltanto il tepore del *Sol dell'avvenire*. Si opporrà – e anche a ragione – che uno statuto non è

un manifesto politico e che fissare con puntualità e diligenza le regole di funzionamento di un organismo politico è comunque garanzia di un corretto esercizio della democrazia interna. Tutto vero, ma la lettura ricorda terribilmente quella di un regolamento di condominio. E, in fondo, tale è.

Resta il fatto che su 55 articoli e quasi 50 pagine di testo appena 5 righe – tre commi – riguardano la dimensione valoriale, programmatica e ideale del partito; quella, per intendersi, che un tempo si chiamava ideologia. Quella, vale ricordarlo, che un tempo generava consenso (o dissenso), che cementava la militanza, alimentava il sentimento di appartenenza e definiva il profilo identitario di una forza politica.

E tuttavia, nonostante ciò, i partiti – pur nella loro fragilità e nella persistente ambiguità del profilo istituzionale e sostanziale, sempre a metà strada tra associazione e istituzione – restano attori necessari, non aggirabili delle politiche e del *balance* costituzionale, anche se strutturalmente sempre soggetti a una questione di legittimazione (Bonini). Una legittimazione che non può venire soltanto dal carisma del capo, ma dev'essere (ri)costruita sul piano dei contenuti e dei valori.

Possiamo e dobbiamo confidare, dunque, che il robusto innesto degli *Human Rights* delle Nazioni Unite nello statuto dei partiti politici contribuirà a restituire la Politica alla politica.



UGUALI IN DIGNITÀ,  
UGUALI IN TRATTAMENTO!

di ANGELA SCALZO  
(Segretaria Generale di SOS Razzismo Italia)

“I diritti umani sono come un’armatura, perché ti proteggono;  
sono come le norme, perché ti dicono come puoi comportarti;  
e sono come giudici, perché puoi fare loro appello.  
Sono astratti come le emozioni, e come le emozioni, appartengono  
a ciascuno ed esistono qualsiasi cosa accada.  
Essi sono come la natura perché possono essere violati;  
e sono come lo spirito perché non possono essere distrutti.  
Come il tempo, essi ci trattano tutti allo stesso modo – ricchi e  
poveri, vecchi e giovani, bianchi e neri, alti e bassi. Essi ci offrono  
rispetto, e ci incaricano di trattare gli altri con rispetto.  
Come per la bontà, la verità e la giustizia, potremmo non essere  
d’accordo sulla loro definizione, ma li sappiamo riconoscere  
quando li vediamo.”

Mi piacerebbe non dover aggiungere altro al preambolo del  
Manual for Human Rights Education with Young people del  
Consiglio d’Europa. Un breviario che noi di SOS Razzismo abbiamo  
fatto nostro, soprattutto negli incontri di interscambio culturale con  
i giovani, target prioritario della nostra sensibilizzazione all’antidiscriminazione sul campo!

Ma ci siamo resi conto, nei diversi incontri nazionali ed europei,  
che oltre il 90% dei partecipanti, su trenta articoli della Dichiarazione,  
riesce ad enunciarne un massimo di tre! Allora viene spontaneo  
chiedersi se un numero così alto ignora i propri diritti, quelli più fon-  
damentali, chi potrà assicurare che i diritti vengano sostenuti, difesi  
ed attuati?

Di certo la nostra memoria storica può aiutarci a ricordare chi ha  
fatto dei diritti umani la sua ragione di vita!

“La mia esperienza mi ha portato a constatare che il modo







migliore per ottenere giustizia è trattare gli altri con giustizia.” Ecco chi, per via delle sue grandi gesta e delle sue frasi, Mahatma Gandhi, resterà per sempre nella memoria di tutti.

O ancora Martin Luther King, difensore dei diritti degli afroamericani negli anni '60: “La mia libertà finisce dove comincia la vostra”.

Si tratta di persone che con il loro pensiero e le loro azioni hanno fatto la differenza e sono rimasti baluardi del nostro pensiero positivo sui diritti di ogni essere umano, fino ad allora, ed oggi ancora, negati!

E ripensando ai valori chiave che stanno alla base dell'idea dei diritti umani oggi “*dignità umana e uguaglianza*”, resta l'obbligo di soffermarsi sul loro significato concreto, per farlo diventare quotidianamente nostro!

La libertà è come diceva Nelson Mandela “Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri.”

Il Rispetto per gli altri sono la stima, la considerazione, l'educazione, l'amicizia, l'altruismo, valori che tessono la stessa tela, una tela che dovrebbe metaforicamente avvolgere tutti indistintamente.

“Quando Einstein, alla domanda del passaporto, risponde ‘razza-umana’, non ignora le differenze, le omette in un orizzonte più ampio, che le include e le oltrepassa. È questo il paesaggio che si deve aprire: sia a chi fa della differenza una discriminazione, sia a chi, per evitare una discriminazione, nega la differenza...” Questa è la non discriminazione!

Tollerare è accettare la diversità e ascoltare la posizione degli altri senza preconcetti, mettendo in dubbio soprattutto le nostre sicurezze. E sulla Giustizia potremmo soffermarci all'infinito, ma la frase di Sant'Agostino riesce a sintetizzarne il significato: “Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?” Per tutto ciò sostengo che non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo, per dirla alla Molière.

Ecco, con parole prestate da personaggi illustri facciamo nostri i diritti che ci appartengono.

Le donne stanno mettendo a rischio la perdita di tutte le conquiste e i diritti acquisiti negli ultimi venti anni.

Pensiamo ai ventisette milioni di persone che vivono in schiavitù,





ovvero più del doppio riguardo a quando la compravendita degli schiavi aveva raggiunto il massimo livello. Pensiamo alle persone in fuga che rappresentano l'un per cento dell'umanità, ottantadue milioni di persone e, alla pandemia che ha avuto un impatto di certo più negativo, mettendo ancora una volta al centro l'esigenza di una vigorosa iniziativa politica a sostegno dei diritti umani, contro chi vorrebbe fomentare odio e violenza.

Pensiamo alle gravi violazioni dei diritti umani in diversi Paesi, conflitti e crisi socioeconomiche: Afghanistan, Etiopia, Iran, Myanmar, Siria, Ucraina e tanti ancora!

Una triste realtà che vediamo peggiorare con gli innegabili effetti causati dai cambiamenti climatici che alimentano i conflitti, che spingono all'abbandono di territori invivibili, destabilizzando l'assetto geopolitico originale.

Le crescenti divisioni geopolitiche sono molto allarmanti, ma i 75 anni di Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le intense e continue discussioni sui diritti umani, ritenuti universali o culturalmente relativi, o ancora se i diritti culturali, economici e sociali debbano imporsi su quelli civili e politici, hanno fatto prevalere, negli anni, l'universalità, l'indissolubilità e l'inscindibilità dei diritti dell'uomo. Non esiste, infatti una scala gerarchica dei diritti legati a singolarità culturali o geografiche, perché essi appartengono ad ognuno di noi, indipendentemente dal luogo di provenienza, con l'obbligo di tutelarli.

Le nuove minacce, esistenziali ed ambientali, i nuovi cambiamenti legati alla digitalizzazione, le nuove sfide e nuovi valori, non solo per noi italiani o europei, ma per il genere umano. Non dimenticando mai che democrazia, difesa e promozione dei diritti umani iniziano da ognuno di noi.





## LA STANZA DEGLI SCHIAVI

di FURIO COLOMBO

Quando, in recenti scavi di Pompei, è stata scoperta la “stanza degli schiavi, si è aggiunto un documento prezioso alla conoscenza dei rapporti umani, sociali, politici tra esseri umani, e si è fatta, anche fisicamente, luce sul grande e, al momento misterioso rapporto fra schiavo e padrone. La stanza degli schiavi portata alla luce a Pompei diventa la rappresentazione plastica di un mondo che ha saputo darsi leggi e procedure giuridiche che hanno anticipato fasi di civiltà, ma non ha mai intravisto il vasto vuoto che ha diviso per secoli ogni aggregazione umana.

La stanza degli schiavi è la rappresentazione e il modello. Gli schiavi, finito il servizio, dovevano abitare in sotterranei senza rapporto con l'esterno, senza rapporti col palazzo, con pochi oggetti duri e una rigorosa mancanza di un benché minimo arredamento. Però sarebbe fuori luogo vedere in tutto ciò una crudeltà deliberata o una intenzione punitiva. Coloro che dominavano quel periodo della storia avevano strumenti raffinati di elaborazione del pensiero e di interpretazione di fatti e persone, dalla filosofia alla matematica. Da secoli la cultura andava costruendo intorno agli esseri umani una foresta di pensieri e concetti, un susseguirsi di rivoluzioni di vita e di condotta che cambiavano e ridisegnavano gli aspetti verticali (autorità) e orizzontali (vita sociale, classi) della vita individuale e collettiva. Un percorso, quello della legge romana, ci dice molto. È un corpo di prescrizioni rigorosamente logiche in cui ogni norma scaturisce dall'altra e tutte nascono da una visione realistica di necessità e utilità. non c'è né invenzione né arbitrarietà, nel diritto romano. E anche se è il corpo giuridico più straordinario della storia, al punto che i suoi fondamenti sono ancora fondamento di molte leggi, in molte epoche e luoghi del mondo.

Ma anche il capolavoro del diritto romano è tronco. Si ferma e apre un precipizio dove il problema è che fare delle persone. Esse





compaiono come parti di proprietà o nella definizione dei ruoli di potere. Ma non hanno, in sé, né il valore né le dettagliate prescrizioni che riguardano le cose.

Tutta la storia del cristianesimo è segnata dal martirio (subìto nei modi più atroci ma con persuasione di santità e di offerta a Dio) e una lunga sequenza di punizioni inimmaginabili inflitte ai presunti eretici dalla stessa chiesa dei martiri.

Ma, parallelamente, ogni centro di potere aveva i suoi martiri e i suoi eretici, ciascuno esposto a crudeltà senza limiti. E disponeva di una graduatoria di pene che poteva espandersi dall'esilio al rogo. Paradossalmente la Chiesa cattolica ha lasciato nella storia le tracce più clamorose e prolungate di imposizione delle pene.

Paradossalmente, la causa era il bene immenso che annunciava di portare e che non poteva essere respinto. L'ultima a riconoscere il vuoto fra legge (o fede) e diritti delle persone (a parte la temporanea occupazione del potere da parte di ideologie ossessionate dal culto dell'ortodossia) è stata proprio la Chiesa cattolica, oggi portatrice rigorosa di quegli stessi diritti assenti nei secoli. Ho scritto diritti assenti e non "diritti negati" perchè i diritti umani e civili che spettano, noi sappiamo e diciamo oggi, ad ogni persona, sono stati per secoli coperti o ignorati da culti e potere. e di fatto inesistenti fino agli albori del mondo industriale, quando il mondo, che era massa, orda, fedeli, comunità ubbidienti, ed è diventato persona da cui dipende il lavoro. Importante ricordare qui che, in tutta la loro portata rivoluzionaria, i diritti sono state il fatto nuovo, impensabile e mai prima immaginato, nelle scritture dei Vangeli. Ciò potrebbe spiegare il disprezzo e la voglia di irridere con scherzi crudeli, soprannomi, e finte incoronazioni il portatore di un così stravagante e ignoto percorso, nel rapporto fra esseri umani.

Naturalmente lo strano fatto stava avvenendo e avveniva in altri luoghi, credenze, e culture del mondo, dovunque mal accetto perchè l'esistenza, anche limitata, di diritti umani a difesa di qualunque individuo, faceva intravedere intorno alle persone una barriera difensiva che bisognava smontare subito, prima che diventasse un ostacolo al libero esercizio. del potere.

Il minuzioso e accurato disegno della "stanza degli schiavi" nell'abitato di una ricca ed elegante città del mondo (di un mondo) di-





mostra (come apparirà più tardi nel rapporto tra padroni e schiavi americani) quanto fosse sentita la necessità di respingere ogni concezione di uguaglianza fra esseri umani. I diritti sono dunque le modalità, le regole, la definizione e la difesa di una concezione del mondo in cui “la stanza degli schiavi” non può esistere. L’esistenza dei diritti comporta difesa (perchè come si è visto, ha nemici potenti). Ma comporta anche limiti perchè non si lasci trascinare nell’imitazione aggressiva del potere oppressore. La storia dei diritti umani e della loro effettiva esistenza è troppo breve perchè si possano trarre lezioni dal passato.

Le religioni offrono il suggerimento impossibile della santità, e molti culti e ideologie pensano alla ribellione e alla resistenza. Qui c’è il passaggio stretto della laicità decisa alla difesa. È un nobile impegno che non finisce mai.





## DIRITTI E ROVESCI

di GIORGIO FABRETTI

Se si vuole proporre una legge universale che impegni le associazioni politiche sin dal loro atto costitutivo e statuto al rispetto dei diritti umani della Carta dei Diritti Umani del 1948, si pongono alcuni dilemmi, vecchi e nuovi.

- 1) Premetto che sono stato per mezzo secolo un ricercatore e docente di Antropologia Culturale a Roma e nel mondo, in particolare analizzando scenari di conflitto sul posto, in oltre cento nazioni, con una impostazione biostorica post-darwiniana, supportata da studi sperimentali di laboratorio, in ospedali e in fattorie di animali selvatici. Da tale punto di vista che mi appare “etico pratico”, noto che la Carta dei Diritti Umani del 1948, riguarda sostanzialmente i diritti della persona umana, e non della specie Homo Sapiens. La base scientifica antropologica è debole, priva della contraddizione biologica di base tra individuo, specie ed ecosistema.
- 2) Il benessere di un individuo può essere in contrasto con quello dell’insieme di comunità, o di società, o di civiltà, o di specie Homo Sapiens, o di sostenibilità ecosistemica, o dei diritti dei diversamente umani, come animali, piante o lo stesso pianeta Terra “Casa dell’Uomo”. Dal 1948 una principale novità è stata dunque l’emergere a livello di coscienza civile della dimensione umana di specie, oltre quella individuale, familiare, grupppale, sociale, economica, politica. Perciò i Diritti Umani sono diventati anche di specie Sapiens, ovvero in una logica biologica di Storia Naturale. L’etica di un insieme non può coincidere del tutto con l’etica particolare dell’individuo che la affolla in moltitudini ed in contesti ecosistemici.
- 3) Un esempio di dilemma morale sui Diritti Umani se lo è posto il Comunismo Sovietico per 72 anni, dal 1917 al 1989, dichiarando



fallimento, proprio per avere ignorato le contraddizioni tra la natura individuale, quella collettiva e quella ambientale. Sono bastate 3 generazioni e quello che voleva essere un sistema morale si è dissolto a partite dagli errori di Marx che non aveva capito la lezione di Darwin, sull'Uomo come specie in natura, oltre che cittadino in società. Era mancata un'antropologia scientifica, e se ne era accorto anche Engels dopo la morte di Marx, quando cercò di riparare l'errore con il saggio "Dialettica della natura".

- 4) Se il Comunismo è diventato obsoleto in 72 anni, lo stesso è accaduto al Consumismo americano che possiamo datare al 1948, allo stesso anno della Carta dei Diritti Umani. Dal 1948 al 2020, anno del Covid in cui il Consumismo si è scontrato con i limiti di salute ed immunoresistenza della specie umana, sono trascorsi altrettanti 72 anni, che hanno reso obsoleto l'ottimismo sia della Signora Roosevelt che del Kennedismo. Se ne erano avuti chiari sintomi con il Club di Roma sui "Limiti della crescita", a cui partecipai nel 1968, ma se ne è avuta certezza con la crisi planetaria del Consumismo dovuta ad un fattore virale che ha enfatizzato la fragilità biologica sia della specie e sia di una scienza fuori controllo a Wuhan e altrove.
- 5) L'affermazione di Cartesio "cogito ergo sum", da cui alcuni storici fanno partire la Modernità, non è il nonsenso che appare oggi in cui si è accertato dopo Pavlov, Freud, il DNA, Prigogine e mille altri scienziati, che è vero il contrario "sum ergo cogito". L'affermazione di Cartesio, come quella di Cristo sull'Agnus Dei, va interpretata come provocazione morale e denuncia di una inadeguatezza umana costitutiva; ovvero dei limiti del pensiero umano per Cartesio, ed i limiti genetici di un'indole omicida umana per Cristo. Le religioni sono straordinarie scienze antropologiche sperimentali, con fini etici, e condotte in modo molto empirico su grandi masse e per secoli. Però hanno il limite del clericalismo, per cui caste di chierici debbono mantenersi vendendo speranze che vanno talvolta contro i loro stessi testi sacri o profezie. Sono afflitte da ottimismo funzionale, piuttosto secolaristico, e quindi spesso si lasciano andare a predicare il bene invano, come tutti possono constatare da sempre, osservando ogni tipo di violazione dei Diritti Umani nella pratica storica.

- 6) La Modernità secondo quanto afferma Cartesio, nasce malata dell'eccessivo entusiasmo mentale che la specie umana prova verso il pensiero scientifico e tecnico come strumento per estrarre una certa abbondanza dalla natura, ma senza porsi il problema del contesto ecosistemico da cui l'Uomo era stato generato e adattato. La Modernità nasce come razionalità quantitativa ma non qualitativa. Gli manca il contesto di specie, che infatti appare nel 1700 con il concetto di "Homo Sapiens", che diventa naturalismo dell'Uomo a metà 1800, con Darwin, Mendel e Boole, e scienza antropologica dopo Einstein, con la statistica quantistica, il DNA, l'Informazione da Turing a Von Neumann a Shannon all' "it from the bit", alla civiltà digitale virtuale, AI e OGM, robotica e postumana, con i suoi nuovi limiti e dilemmi nel campo dei Diritti Umani.
- 7) Dal 1948 la popolazione mondiale si è raddoppiata nel numero degli individui e più che decuplicata nella quantità di rifiuti tossici prodotti per ciascun individuo, direttamente o attraverso i materiali estrattivi o produttivi, in un insieme complessivo rilevato dal concetto geologico di "Antropocene", che è stato in grado di accertare e monitorare l'inquinamento planetario dovuto alla presenza della specie umana sul pianeta Terra. L'Antropocene ha dimostrato dati alla mano, che il malessere della civiltà non è solo dentro la dimensione umana, come già aveva intuito Freud ne "Il Disagio della Civiltà", seguito dagli studi dell'Istituto di Francoforte, ma anche dagli effetti tossici collaterali dei rifiuti conseguenti un certo edonismo inconsulto, collegato a sentimenti di "diritti umani" senza coscienza dei contesti ecosistemici, né degli effetti collaterali patologici posticipati sullo stesso "diritto umano" fondamentale alla salute di specie, ma anche direttamente della persona umana.
- 8) Ne consegue che i Diritti Umani del 1948 vanno aggiornati integrandoli ed estendendoli alla specie Sapiens nel suo insieme, ormai apertamente a rischio armi ed inquinamento, robotica e ingegneria genetica, ma anche al contesto ecosistemico dei beni comuni che ha dimostrato insofferenze catastrofiche ed estintive verso il Sapiens, divenuto insostenibile per sprechi e rifiuti, eccessi radioattivi, antibiotici, chimici, Co<sup>2</sup> climatica, distruzione





delle foreste e della diversità biologica, ecc. Va riconosciuto in maniera definitiva che la tecnologia non è necessariamente a favore dei Diritti Umani, anzi ne costituisce un pericolo costante, proprio perché può apparire ingannevolmente alla scarsa lungimiranza del Sapiens, come uno strumento per difendere i Diritti Umani, mentre ha al contempo una funzionalità opposta, per violarli; da cui ci si dovrebbe premunire diffidando e studiando gli effetti collaterali nel tempo.

- 9) Siamo arrivati al punto che la Carta dei Diritti Umani dovrebbe diventare dei Diritti e Doveri Umani, giacché i disastri dolorosi e cruenti contro gli umani, non vengono più solo da cinismi e sfruttamento, ma forse ancor più da buonismi ed edonismi miopi, che troppo spesso travestono da “diritti umani” la propria ignoranza, diventando più o meno inconsapevolmente complici ed alleati di quel cinismo sfruttatore da cui la brava Signora Roosevelt voleva difendere le persone con la Carta dei Diritti Umani del 1948. Se sono state adottate leggi sulla larghezza delle maglie nelle reti dei pescatori, per proteggere la rigenerazione della fauna marina, è tempo che qualcosa di simile avvenga in campo etico planetario, a prescindere e nel rispetto delle culture e religioni locali.
- 10) La interculturalità è un altro nuovo problema morale dei Diritti Umani, ancor più se li si vuole fare accettare per legge. Nella storia dell'ultimo secolo, che ha reso il pianeta un “Villaggio Globale” intercomunicante con 8 miliardi di cellulari in tasca a tutti e collegati gratis in rete planetaria, è emersa la dimensione “glocale”, intesa come difficile dimensione di mediazione tra cultura locale e globale, tra tradizioni locali ed esigenze globali, ma necessaria per i frequenti contrasti, conflitti, guerre, tra modi di essere e vedere il mondo, anche detti “identitari”, per cui non è facile misurare e stabilire dove arrivi il “diritto umano” in quanto locale eppure molto sentito, esistenziale, essenziale, inclusivo, motivante nel profondo. Il dilemma continua con i nazionalismi e gli islamismi bellicosi. Inquisizione e schiavismo furono altri fallimenti morali.
- 11) Vi è poi l'enorme problema della acculturazione di intere generazioni, di miliardi di persone a processi tecnologici, informatici





e burocratici, che tendono ad escludere più che includere masse di anziani che non sono in grado di aggiornarsi, ed i cui Diritti Umani sono ignorati, aggrediti, esclusi, da truffaldine procedure informatiche con il pretesto di maggiore efficienza e rapidità, mentre in pratica discriminano, rallentano, escludono e rendono subalterni e dipendenti, persone anziane o fragili, che perdono così la loro dignità, pensione, risparmi, travolti da uno tsunami di finte ottimizzazioni, gattopardescamente, invece, efficaci a produrre nuove subalternità, sfruttamenti, profitti e consensi estorti con una gara a creare complicazioni disumane. Dire automazione non giustifica gli errori e le prepotenze di macchine ottuse ad arte per creare nuove caste. È quanto accadde con il raggio epocale del Comunismo, svenduto o imposto come Nuovo Ordine per i Diritti Umani, e presto rivelatosi nuova casta di piccoli borghesi armati di poliziotti in casacca rossa, più oppressori dei padroni sfruttatori afflitti dalla concorrenza.

- 12) Non dimentichiamo la lezione di Darwin, che ha fatto prendere coscienza che siamo animali particolari, scimmieschi, bradi in piccoli branchi liberi, esplorativi per indole, ma anche assassini mediante trappole, a compensazione dei limiti di un bipede lento, senza zanne, artigli e zoccoli, e molto meno docili degli animali addomesticabili. I Diritti Umani aggiornati, debbono esserlo anche nel senso di riconoscere il lavoro di decine di milioni di anni che la Selezione Naturale ha operato sulla spontaneità adattiva e istintiva dei DNA del Sapiens, i quali stanno raggiungendo un limite di artificialità sociale ed educativa insostenibile per la loro indole istintiva, con fenomeni depressivi e di alienazione che l'OMS quantifica in 3 miliardi di sofferenti, mal compensati con obesità, isolamento, droghe di ogni tipo, masochismi, sociopatie, stragismi, bellicosità, o dilaganti irrazionali faziosità, su cui si lucrano enormi profitti in un ordine malato ormai così esteso da porre per taluni l'alternativa tra "apocalittici e integrati", tra "progresso e regresso". La libertà di violare i Diritti Umani può così paradossalmente apparire come un Diritto Umano Naturale; e di ciò si deve tenere conto.
- 13) In conclusione di questi concetti, tredici come nell'ultima cena di Leonardo, umanista a 360 gradi ma nomade, urge aggiornare





i Diritti Umani con uno studio scientifico statistico ed antropologico finora restato tabù, su quali Diritti/Doveri si fondi effettivamente la salute e la conservazione della specie umana.



## UN FATTORE SIMBOLICO PER INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

di FELICE C. BESOSTRI\*

La nostra Costituzione, secondo alcuni “*la più bella del mondo*” non sfugge alla contraddizione tra il significato delle sue parole, interpretate secondo l’art. 12 c. 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile<sup>1</sup> (Regio Decreto 16.3.1942 n. 262, approvato in pieno regime fascista e vigente lo Statuto Albertino) e il senso che viene loro attribuito dai soggetti chiamati ad interpretarla e soprattutto ad attuarla.

L’interpretazione della giurisprudenza è dinamica esistendo più gradi di giudizio nel corso dei quali si può verificare l’intervento della Corte Costituzionale qualora di una norma si ponga in discussione la conformità alla Costituzione attraverso la *questione di legittimità costituzionale in via incidentale* ( ex art. 134 Cost. con ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953) ovvero la sua compatibilità con il diritto unionale, già diritto comunitario, disapplicando la normativa nazionale oppure, in casi dubbi, con una *richiesta di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE di Lussemburgo* competente a pronunciarsi in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione ex art. 267 *Trattato sul funzionamento dell’Unione europea* TFUE (già art. 234 *Trattato Comunità Economica Europea* TCE).

Non solo, dopo l’esaurimento delle vie di ricorso nazionali la norma può essere oggetto di ricorso alla Corte Europea dei Diritti

---

1) “ART. 12 .INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.

*Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.”*

dell'Uomo di Strasburgo, che non può modificare la decisione, ma condannare il paese al risarcimento del danno ai ricorrenti, nel caso che i suoi organi giudiziari abbiano violato la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* CEDU, firmata a Roma il 4.XI.1950, e i suoi protocolli addizionali, tra i quali è particolarmente importante, per il tema di cui tratteremo, il Primo, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, per il suo Articolo 32 *Diritto a libere elezioni*.

L'Italia ha ratificato contestualmente la CEDU e il Primo protocollo addizionale con la legge 4 agosto 1955 n. 848, che in quanto convenzione internazionale è limite e vincolo al pari della Costituzione alla legislazione ordinaria dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 117 c. 1 Cost., come modificato dall'art. 3 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 33.

Sulla rilevanza di vincoli esterni alla nostra normativa, compresa quella di rango costituzionale, si ricorda che ai sensi dell'art. 15 del Trattato di pace sottoscritto a Parigi 10 febbraio 1947, ratificato e reso esecutivo con D.L.C.P.S. 28 novembre 1947 n. 1430 «*L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di espressione, di stampa e il diritto di culto, di opinione politica e di pubblica riunione*».

Nel nostro art. 2 Cost. «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*», che quindi fanno parte dei principi supremi del nostro ordinamento, che non possono essere violati o limitati neppure con norma di rango costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 1146/1988).

La nostra Costituzione ha recepito tutti i diritti dell'uomo, non solo quelli imposti dal Trattato di pace, ma anche anticipato incorporandoli quelli enunciati nei 30 articoli della DICHIARAZIONE

2) Testo: «Le Istituzioni Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta dal corpo legislativo».

3) «*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*» (art. 117 c. 1 Cost.).

UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI adottata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma le cui bozze circolavano da tempo e *“Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà, adottata la Dichiarazione”* (preambolo Cpv. V).

Le Nazioni Unite sono state fondate il 24 ottobre 1945 a San Francisco, con 51 stati, ora sono 193, tra i quali le potenze alleate, che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e conservato il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio di Sicurezza, una delle non ultime cause della crisi dell'ONU, perché la paralizzano proprio nelle questioni più importanti e delicate e, quindi, pericolose per la pace nel mondo.

L'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite è del 14 dicembre del 1955, cioè di 10 anni dopo, e la Dichiarazione del 1948, a differenza della CEDU, non è stata ratificata con legge ma è ugualmente vincolante perché con l'adesione all'ONU ci si impegna al rispetto della Dichiarazione del 1948.

In materia di Ordinamento dello Stato, a partire dalla forma di governo attualmente di tipo parlamentare razionalizzato, la proposta di inserire nello Statuto dei partiti politici il riferimento/adesione alla Dichiarazione universale del 1948 ha lo scopo, di individuare valori democratici condivisi in un clima di accesa contrapposizione tra maggioranza e opposizione, vista l'intenzione della maggioranza di indirizzare verso forme di governo che hanno al centro un/a Premier o un/a Presidente della Repubblica eletti direttamente dal corpo elettorale, contestualmente o meno al rinnovo totale o parziale del Parlamento, come se fossero la stessa cosa mentre, invece, non lo sono.

Non lo è il Presidente della Repubblica anche se si adotta il modello USA con il Presidente Capo dello Stato e contemporaneamente Capo del Governo, o il modello francese, dove accanto al Presidente della Repubblica è previsto un Primo Ministro, che può essere sfiduciato dall'Assemblea nazionale.

Si discute anche di forma di Stato, con il progetto di Autonomia

Differenziata, che accentuerebbe la regionalizzazione dello Stato, iniziata con la riforma, poco meditata, del Titolo V della Costituzione nel 2001, con un aumento della potestà normativa regionale senza il coraggio di una riforma federalista.

È in gioco non solo l'unità ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) ma anche il godimento uniforme di diritti fondamentali come quello della salute (art. 32 Cost.) e all'istruzione (art. 34 Cost.) e una solidarietà tra le regioni più ricche e quelle meno sviluppate, che renderebbe ancora più difficile un ruolo dell'Italia nell'ambito della UE e nella politica internazionale, con particolare riguardo al Mediterraneo.

In uno scenario internazionale necessariamente multipolare, sono finiti gli imperi coloniali e la contrapposizione Est-Ovest dominata dalle due super-potenze USA e URSS, la stessa Europa unita non è un soggetto autorevole, malgrado la sua popolazione e la sua capacità produttiva e di ricerca scientifica, perché non ha un'unità di proposte e una capacità di iniziativa autonoma.

Il richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti umani sarebbe importante come fattore simbolico, ma anche per indicazioni programmatiche basta pensare ad un articolo come il 25 - Un letto e cibo per tutti - che al suo primo comma prevede che *“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”*, quando 5 milioni di persone residenti in Italia sono, a causa della disoccupazione e della sottoccupazione con bassi salari e dell'inflazione, sotto la soglia di povertà.

Non facciamo illusioni! Dal 1° gennaio 1948 è in vigore la nostra Costituzione, frutto della Liberazione, che al secondo comma del suo articolo 3 afferma in maniera solenne che *«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»*.

In questo XXI° secolo si sono dedicati maggiori sforzi, accidentalmente e fortuitamente (non se ne sono tratte le conseguenze politiche) non approvati dal popolo italiano nei due *referendum* costituzionali del 2006 e del 2016, a modificare la Costituzione piuttosto che ad attuarla.

A mio avviso è emblematica la mancata attuazione di due articoli della Costituzione il 39 sull'organizzazione sindacale e il 49 sui partiti politici.

Leggiamoli insieme:

Art. 39 «*L'organizzazione sindacale è libera.*

*Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.*

*I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.»*

Art. 49 «*Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.»*. Sono articoli importanti perché fanno riferimento a sindacati e partiti che sono i soggetti fondamentali in ogni ordinamento costituzionale, non per nulla i sindacati sono evocati all'art. 23 c. 44 nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 19485 che, di contro, all'art. 21 (*Democrazia: bene universale*) non contiene alcun riferimento diretto ai partiti politici, ma il diritto ad accedere al governo del proprio paese sia direttamente sia tramite rappresentanti liberamente scelti attraverso un procedimento di “*periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.*” che nello Stato moderno di norma sono una funzione svolta dai Partiti, come corpi intermedi: nei paesi in cui i partiti sono vietati, ovvero è previsto per legge un partito unico o egemone, la democrazia è fortemente limitata, se non inesistente,

4) “*Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.*”.

5) In italiano pubblicate insieme da Giappichelli





Il ruolo dei partiti politici è stato particolarmente valorizzato da Hans Kelsen (1881-1973), giurista e pensatore politico in due sue opere *Essenza e valore della democrazia* e *La difesa della democrazia* (1929-1932)<sup>5</sup> dove ha bene illustrato il ruolo dei partiti politici nello sviluppo e crisi della democrazia.

Nella nostra Costituzione per comprendere il ruolo di sindacati e partiti bisogna avere presenti non soltanto gli articoli, che direttamente li riguardano, cioè il 39 e il 49, ma anche l'art.2 intendendoli come formazioni sociali in cui si forma la personalità del cittadino e l'art. 18, sulla libertà di associazione, che vieta le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

In questa visione unitaria significa che devono avere dei valori, senza i quali non si formano le personalità degli associati, che abbiano un ordinamento interno a base democratica, come è espressamente detto per i sindacati, e che le decisioni siano assunte con procedure pubbliche e trasparenti.

Ebbene i partiti politici esistenti non rispondono più a queste esigenze di sistema a causa proprio della mancata organica attuazione dell'art. 49 della Costituzione (*Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale*), oltre che per ragioni di cambiamenti culturali e sociali e dei mezzi di informazione dei cittadini e di comunicazione delle persone tra di loro.

Dicevo all'inizio che nella Costituzione ci sono norme chiare, ma se i soggetti cui spetta la loro attuazione hanno interessi non in sintonia con l'interesse pubblico e costituzionale si crea una contraddizione tra la Costituzione in senso formale e quella materiale, che prevale sul dettato costituzionale.

Il nostro ordinamento costituzionale prevede una forma di governo parlamentare, ma il Parlamento ha progressivamente perso il suo ruolo centrale con l'abuso della decretazione d'urgenza prevista dall'art. 77 della Costituzione che, però, limita il ricorso al voto di fiducia a "***casi straordinari di necessità e d'urgenza***".

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, quindi, solo

---

6) In italiano pubblicate insieme da Giappichelli



quando si presenta per la prima volta alle Camere (art.94 Cost.) e dopo l'iniziativa è esclusivamente del Parlamento secondo la Costituzione.

Invece, grazie (o per disgrazia) ai Regolamenti parlamentari il Governo la chiede di frequente e ne abusa sia per tenere sotto controllo maggioranze scollate e parlamentari inquieti sia per far approvare leggi elettorali benché l'art. 72 c.4 della Costituzione lo vieti espressamente prescrivendo che ***“La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale”***.

Il precedente è stato voluto dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi per l'approvazione della legge elettorale n. 52/2015, ma il fatto grave è che sia il voto di fiducia sia stato concesso per ben 3 volte dall'allora Presidente della Camera Laura Boldrini, che non ha tenuto conto della norma costituzionale e del motivato e ineccepibile parere espresso dalla prima donna Presidente della Camera, l'on. Nilde Iotti.

La Presidente Iotti, donna di ben altro (e alto) spessore politico e umano che nel 1981 aveva osservato che la procedura di normale approvazione delle leggi sia contenuta nella Parte II del Regolamento della Camera dei Deputati, mentre la procedura con voto di fiducia nella Parte III.

I cattivi precedenti fanno scuola e sull'ultima legge elettorale n. 165/2017 (cosiddetta *Rosatellum*) è stato concesso il voto di fiducia ben 8 volte, 3 alla Camera e 5 al Senato.

In questo modo si è approvata la terza legge elettorale incostituzionale dopo la n. 270/2005 (meglio conosciuta come *Porcellum*) e la n. 52/2015 (*Italicum*), entrambe annullate dalla Corte costituzionale rispettivamente con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017. Con queste leggi, ma soprattutto con la n. 165/2017 il legislatore, in un Parlamento eletto con una legge elettorale (*Porcellum*) dichiarata incostituzionale nel 2013, si è sostituito all'elettore e per assicurare l'esito favorevole alle candidature scelte dai Partiti ha introdotto la formula delle liste bloccate per i 5/8 dei seggi proporzionali e la nullità di un voto disgiunto nei 3/8 di seggi uninominali maggioritari, in modo da non rendere possibile votare per il candidato preferito e per una lista a lui non collegata e neppure votare solamente una lista

e nessun candidato uninominale ovvero solo il candidato uninominale.

Eppure l'art. 48 Cost. dice che il voto è libero e personale.

Per questo motivo la sentenza n. 1/2014 aveva annullato la legge n. 270/2005 (*Porcellum*), proprio per le liste totalmente bloccate, dal momento che l'art. 49 della Costituzione non consente ai partiti di sostituirsi agli elettori nella scelta dei parlamentari con l'uso di liste totalmente bloccate.

Infatti nella legge successiva, la n. 52/2015 (*Italicum*) fu bloccata solo l'elezione del capolista, che era garantito, unica eccezione, da ben 10 candidature plurime<sup>6</sup>: alla faccia dell'art. 51.1 Cost. ("***Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge***").

Una norma incomprensibile se non si ha a mente che la legge 52/2015 abolisce le coalizioni e che pertanto la lista che aspirava al 40% o comunque ad accedere al ballottaggio, doveva attirare i leader degli alleati minori, compresi quelli che temevano la soglia di accesso<sup>7</sup> e che sarebbero stati accontentati con l'elezione di 1 o 2 esponenti. Di contro avrebbero avuto a favore della legge anche quei partiti, sicuri di superare la soglia, perché i loro leader avrebbero avuto l'elezione assicurata.

Ci si dimentica che l'art.14 del Testo Unico delle norme per l'elezione dei deputati (*dpr n.361/1957*) fa obbligo ai partiti, pena l'esclusione dalla competizione elettorale (*ex art. 22 dpr n.361/1957*), di avere uno statuto o una dichiarazione di trasparenza sostitutiva, e al contempo indica come il solo suo rispetto non consenta la presentazione delle liste di candidati perché le uniche liste valide sono quelle presentate dai delegati designati dal Presidente o Segretario<sup>8</sup>

6) "*b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi*" (art. 1 c.1, lett. b) legge n. 52/2015).

7) Nella legge n. 270/2005 (*Porcellum*) le coalizioni garantivano l'elezione a liste, che non avrebbero superato la soglia del 4% penalizzante le liste autonome, limitandolo al 2% e addirittura a una delle liste minori con il miglior risultato inferiore al 2%, anche in questo caso facendo strame del voto uguale prescritto dall'art. 48.2 Cost.

8) Altra finezza: una carica politica, che raramente coincide con il legale rappresentante

del partito o gruppo politico organizzato (*ex art. 17 dpr n. 3612/1957*) anche se non corrispondenti a quelle deliberate dagli organi statuari competenti.

Il potere di fatto dei capi-partito è blindato, perché le operazioni preparatorie per le elezioni parlamentari non sono impugnabili per la mancata attuazione della norma di delegazione legislativa (art. 44 c. 2 lett. d) *Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo*, contenuta nella legge n. 69/2009<sup>9</sup>, ma, anche se la succitata norma fosse stata attuata, l'art. 129 del Codice del processo Amministrativo consente di impugnare soltanto l'esclusione delle liste per le elezioni comunali, provinciali e regionali, ma non la loro ammissione.

Sono parzialmente protetti i presentatori, ma un iscritto ad un partito non può impugnare l'ammissione di una lista in cui i candidati o il loro ordine di presentazione non è quello deliberato dall'organo competente a farlo.

L'alternanza obbligatoria uomo donna nelle liste di candidati è una cosa buona: un tentativo per dare attuazione all'art. 3 Cost. e all'art. 51 Cost. (*"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*), ma la realtà è sempre stata altra, l'Italia con qualunque legge elettorale, aveva uno dei Parlamenti in cui il genere maggioritario tra la popolazione e gli elettori era sotto rappresentato alla Camera e al Senato, ma in genere anche nelle assemblee rappresentative elettive, tanto che si è resa necessaria una modifica dell'art. 51 Cost. con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha aggiunto il periodo *"A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini"* (art. 1 legge cost. cit.).

---

statuario, spesso il tesoriere o segretario amministrativo, il parafulmine giudiziario in caso di finanziamento illecito o di pratiche corruttive

9) *"Razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;*

Questa norma costituzionale è arrivata due anni dopo che un'altra legge costituzionale, la *18 ottobre 2001, n. 3*, aveva introdotto il principio della parità di trattamento e di accesso alle cariche pubbliche nella legislazione regionale modificando l'art. 117.7 Cost.10, senza apprezzabili miglioramenti per molteplici ragioni, la principale delle quali formalmente è il monopolio (art. 14 dpr n.361/1957) dei partiti esistenti, privilegiati in quanto esenti dall'obbligo della raccolta di sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati.

Le multi-candidature o candidature plurime in combinato disposto con l'alternanza di genere ha l'effetto paradossale che, con le liste bloccate, la doppia o tripla elezione di una donna ha come conseguenza automatica, che a ogni donna che rinuncia al seggio subentra automaticamente un uomo. Vi è altresì il rischio che una lista esaurisca gli eleggibili e quindi si verifichi alla Camera dei deputati il cosiddetto effetto *flipper* per il quale i seggi emigrino in altro collegio della stessa circoscrizione o addirittura in altra circoscrizione, pertanto il voto personale per candidati di un collegio si traduce nell'elezione di candidati non conosciuti di fatto e non conoscibili in quel collegio elettorale e, quindi, anche in questo caso si determina quella elezione indiretta, che è vietata dagli artt. 56.1 e 58.1 Cost.

La Corte Costituzionale ammette un ruolo importante ma ben definito per i partiti e cioè che *«le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.»* (ordinanza n. 79 del 2006, citata nel par. 5.1., cpv. V della sent. n. 1/2014).

Con le liste totalmente bloccate *“Una simile disciplina priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è*

10) *“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”* (art. 3 legge cost. cit.).

*totalmente rimessa ai partiti*” (primo periodo del cpv. V°, §5.1, sent. cit.) con la conseguenza che «*Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).*” (cpv. IX°, §5.1, sent. cit.).

Sono principi ricavati da una sentenza relativa alla legge n.270/2005 (*Porcellum*), ma si applicano anche alla legge elettorale n. 165/2017 (*Rosatellum*) in forza di una saggia decisione della Corte Costituzionale, che, nella fondamentale sentenza n. 1/2014, ha motivato l'annullamento del premio di maggioranza con un preciso riferimento a un ordinamento costituzionale omogeneo al nostro, nel quale «*il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini dell'attribuzione dei seggi...*» (§3.1, *La questione è fondata*, cpv. XI°, sen. cost. cit.).

La distorsione è provata *per tabulas*, cioè, risulta dagli atti in quanto la coalizione vincitrice, con il 43,8% dei voti validi, con il *Porcellum* avrebbe ottenuto 216 seggi, mentre ne ha avuti 237, ma non per effetto del sistema misto, i seggi maggioritari sono i 3/8 una minoranza, ma per avere il legislatore escogitato un sistema di annullare proprio nel collegio uninominale, «*l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)*» (cpv. VIII°, §5.1, sent. cit.), stabilendo che i voti di lista collegata (una lista plurinominale bloccata) ovvero per tutte le liste delle coalizioni sono conteggiabili per il candidato uninominale collegato.

---

11) Individuati come quelli in cui la personalità e le qualità del candidato sono elementi decisivi per la libera scelta dell'elettore.

La violazione dell'art. 48 della Costituzione sul voto libero e personale e dell'art. 56 della Costituzione sul voto diretto è evidente, ma l'art. 66 Cost. (*Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità*) rimette il giudizio alla Camera di appartenenza una deroga espressa alla giurisdizione, ma non la licenza di decidere politicamente, perché l'art. 66 Cost. usa scientemente il verbo **“giudica”**.

Ebbene cosa fa allora il Parlamento? Affida l'istruttoria e la proposta di decisione ad una Giunta delle elezioni composta da 19 membri scelti in proporzione ai Gruppi parlamentari e senza una competenza specifica per poter giudicare, così come avviene per tutte le altre Commissioni permanenti.

Se negli Statuti dei partiti vi fosse il richiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 non potrebbero più ignorare il suo articolo 8 per il quale *“Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione<sup>12</sup> o dalla legge.”* e quello altrettanto fondamentale previsto dall'art. 21, *Diritto alla democrazia*, di cui abbiamo già parlato.

Un diritto al ricorso è previsto dall'art. 13 CEDU:

*«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»*

Ed è per questo che la Corte di Strasburgo dovrà giudicare l'Italia se una Giunta delle elezioni si rifiuta di sottoporre alla Corte Costituzionale una legge elettorale di sospetta costituzionalità e, pertanto, non assicura il diritto a un ricorso effettivo.

Il difetto sta nel manico, invece di dare attuazione all'art. 49 Cost. con una legge organica sui partiti politici, come esistono in Germania, Francia e Spagna, abbiamo una regolamentazione frammentaria dispersa nelle leggi elettorali, principalmente nel dpr n.361/1957 (*T.U. Elezioni Camera dei deputati*), che in forza dell'art. 27 d.lgs. 533/1993 si applica anche al Senato.

12) Come è il diritto di voto segreto, libero, eguale, personale e diretto.



Il soggetto principale dell'art. 49 Cost. sono "*Tutti i cittadini*", che hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, nella realtà sono diventati i partiti i protagonisti principali, tanto che il prof. Giuseppe Maranini fin dal 1949 contrappose nell'inaugurazione dell'A.A. 1949/1950 della Facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" il Governo parlamentare alla partitocrazia, quando con una legge proporzionale e voto di preferenza gli elettori avevano ancora il ruolo principale almeno formalmente.

Non è una regolamentazione organica, lo dimostra lo strumento usato del decreto legge, quella derivante dal testo del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13, in particolare, che la violazione dello Statuto legittima ogni iscritto ad adire il giudice ordinario.







## I DIRITTI DOVREBBERO ESSERE CONTAGIOSI

di FRANCESCO ANTONIOLI

I diritti dovrebbero essere contagiosi. Dovrebbero. Nel senso che – e accade spesso – ci si accorge del loro valore quando vengono a mancare, come le persone care. E poi possono essere ingombranti per chi li considera un orpello al proprio tornaconto personale, economico, di potere autoritario. La disaffezione civica che stiamo vivendo in Italia, in qualche modo, dipende anche dall'esserci abituati bene, nonostante le molte magagne ancora esistenti del nostro ordinamento. Cosicché la sfocatura dei doveri connessi ai diritti fondamentali – il voto in democrazia, per esempio – è il segnale di una indifferenza e di una disaffezione che preoccupano non poco pensando al futuro delle prossime generazioni.

Non è paternalismo e non è moralismo, beninteso. È realismo, ovvero l'evidenza dei fatti. Perciò assume un valore significativo la proposta di istituire per legge «che ogni nascente partito o qualunque altra forma politica si voglia costituire, inserisca nel proprio statuto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità del 1948». Ed è ulteriormente importante che la regola valga «per ogni realtà politica già costituita ed esistente, non escluse quelle che al momento dell'approvazione della legge siano al governo del Paese».

Questa iniziativa non cambierà le sorti dell'Italia, beninteso, tuttavia potrebbe contribuire a mutare l'approccio della nostra classe dirigente – di qualsiasi estrazione culturale; decisori pubblici o privati che siano – e riportarci alle radici costituzionali dell'educazione civica. Sui banchi di scuola, in università, in famiglia, sul luogo di lavoro. Ecco, penso proprio al riverbero che questa filigrana civica potrebbe avere anche in campo economico, se provvedimenti del legislatore, controlli amministrativi e corresponsabilità diffusa di imprenditori e semplici cittadini trovassero nella Dichiarazione una matrice fondante.



Viviamo una congiuntura e un contesto geopolitico in cui l'incertezza sta diventando un tratto dominante: pandemia, *climate change*, conflitto tra Russia e Ucraina, inflazione, flussi migratori (il 3 ottobre 2013, più di dieci anni orsono, al largo di Lampedusa, morirono per il naufragio di un barcone 368 persone: sembra che non abbiamo imparato nulla). Per non parlare della recrudescenza dei femminicidi e degli infortuni sul lavoro. Molti analisti stanno raccomandando, e da tempo, di «cambiare il paradigma dell'economia». Locuzione forbita e tecnica: significa null'altro che «cambiare la visione», ovvero il modo di guardare avanti, pensando alla sostenibilità e, soprattutto, al futuro dei nostri figli.

È proprio qui che si gioca una premessa esistenziale importante. Per molti è *homo homini lupus*, come diceva il commediografo latino Plauto, poi ripreso da molti, in particolare dal filosofo Hobbes: l'uomo è un lupo per l'uomo, tutto è guerra e aggressività. L'economia politica nata in Scozia sul finire dell'Ottocento e poi predominante in Occidente si basa su questo principio e individua nella sola “crescita” il “bene totale” della società. Invece, esiste una “visione” made in Italy, che dobbiamo ad Antonio Genovesi, abate salernitano che iniziò a insegnare “Economia civile” all'Università di Napoli nel 1754. Tutto diverso il presupposto antropologico (*homo homini natura amicus*), su tutt'altro piano il fine ultimo: il “bene comune”, che è dato sì anche dalla crescita, ma solo se accompagnata dai “beni relazionali” (buone relazioni, insomma) e da valori spirituali (può essere la religione, la fede, ma non necessariamente: arti, cultura, filosofia). Questo insieme virtuoso – che poi ha avuto dopo Genovesi diversi epigoni – si chiama “sviluppo integrale” dell'uomo e si basa sui diritti fondamentali.

Non significa nascondere il conflitto, ma gestirlo. Non significa negare il mercato o le regole per il buon funzionamento di un'impresa. Questa prospettiva, che – come un fiume carsico – sta riaffiorando oggi, indica una strada molto percorribile. Che non è, a mio parere, la “decrescita felice” (parte da giusti presupposti, intendiamoci, ma, alla fine, è limitata a crescita/decrescita), bensì uno sviluppo inclusivo. Una piccola rivoluzione *bottom up*, che sta fiorendo a macchia di leopardo in Italia, con alcuni colossi che stanno interpretando al meglio questa prospettiva. Come illycaffè o Chiesi Farmaceutici,



gruppi già strutturati come *B corporation*: e per convinzione, non per facciata.

C'è poi un virus sottile contro il quale la diffusione culturale della Dichiarazione Universale potrebbe diventare un buon antidoto. È il “singolarismo”, una forma radicale di “individualismo” che punta tutto sulle differenze di qualità di un soggetto, l'estremizzazione della meritocrazia: genera il bisogno di essere riconosciuti “superiori agli altri”, con tutti i guasti che ne conseguono. È una forma di “egoismo sociale”. Di “bene comune”, infatti, si parla sempre meno, quando dovremmo occuparci invece delle piccole cose, dalla carta e dalla plastica che non vanno buttate per terra e via di questo passo. Ma è anche una forma di “egoismo generazionale”, perché non ci preoccupiamo di che cosa lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti (debiti pensionistici e natura distrutta dal cambiamento climatico).

Insomma, bisogna moltiplicare buone palestre di “educazione civica”. Ne abbiamo un grande bisogno. È qui che si gioca il passaggio dalla “economia estrattiva” (che sprema tutto come un limone) a una “economia generativa” di migliori rapporti e di benessere. Il 29 settembre 2001 – all'indomani dell'attacco delle Twin Towers – Oriana Fallaci pubblicava sul Corriere della Sera «La rabbia e l'orgoglio», diventato poi un mantra anti-Islam, ma soprattutto il manifesto del livore che sgorga dalla pancia, che ha giustificato – per l'emotività intercettata dalla scrittrice fiorentina – la gazzarra per slogan cui sovente assistiamo in Parlamento e sui social.

C'è necessità urgente di una diversa “postura” civica. In politica, certamente, ma in ogni ambiente della nostra vita, con un approccio multiculturale, complementare, che intercetti senza esitazione anche l'economia e la finanza. Ho appena terminato di leggere un libro. In alcuni passaggi non è proprio semplice, ma in altri è di una straordinaria chiarezza. Lo ha scritto l'economista bolognese Stefano Zamagni: s'intitola «Prendersi cura della democrazia. Il ritorno dell'Economia Civile» (Ecra, Edizioni del credito cooperativo, 2023). Non è un caso.





## IL LUTTO IN PAROLE DI GIUSTIZIA

di ANNA FOA

L'invito ad inserire il richiamo alla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* nello statuto di ogni partito politico in Italia vuole sollecitare l'attenzione su quello che è stato dopo la Seconda guerra mondiale il risultato di una profonda riflessione su quanto era accaduto e di un impegno perché si creassero ovunque gli strumenti politici e culturali perché non si ripetesse mai più, nei confronti di nessuno.

La dichiarazione, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non era vincolante ma rappresentava, come scritto nel suo preambolo, "un ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni". All'epoca, vi aderirono 48 Stati su 58 di quelli membri dell'ONU, 8 si astennero e due non parteciparono. Fra gli astenuti, l'Unione Sovietica, altri paesi del blocco sovietico, l'Arabia Saudita e il Sudafrica. L'Italia all'epoca non faceva ancora parte dell'ONU, in cui entrerà nel 1955. Con il volger degli anni, i principi su cui si basa la dichiarazione sono diventati più vincolanti, e 192 sono i Paesi che fanno parte dell'ONU e che di conseguenza vi si richiamano o dovrebbero ispirarvi.

La dichiarazione del 1948 usciva dall'elaborazione che fin dagli anni della guerra era nata intorno al problema dei crimini di guerra, di quelli contro l'umanità, dei genocidi, il nuovo concetto creato nel 1944 negli Stati Uniti dal giurista ebreo polacco Raphael Lemkin. Certo, alle origini lontane di questa nuova concezione c'erano i principi della Rivoluzione americana e di quella francese, le elaborazioni del pensiero liberale e democratico, come anche le lezioni tratte dai crimini del colonialismo, ma il momento storico in cui questa riflessione prende forza e si estende è quello successivo alla guerra di Hitler e alla Shoah. Vi confluiscono in primo luogo l'elaborazione di Lemkin, e poi il lavoro della commissione presieduta da Eleanor Roosevelt, colei che fu definita da Truman la "first lady of the World"



per il suo impegno nel campo dei diritti umani, ma anche l'esperienza del processo di Norimberga. E non a caso la firma di Parigi della Dichiarazione era stata preceduta il giorno prima, da parte della stessa Assemblea Generale dell'Onu dall'approvazione della *Convenzione sulla prevenzione e la condanna del crimine di genocidio*, definito come la distruzione intenzionale "di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso". Ulteriore frutto di questa elaborazione sui genocidi e i crimini contro l'umanità è stata successivamente l'istituzione dei *Tribunali penali internazionali* per i crimini genocidari come quelli avvenuti negli anni '90 in Ruanda e nella ex-Jugoslavia, e della *Corte penale internazionale*, con sede all'Aja e con giurisdizione sui 120 Stati aderenti.

A questa elaborazione teorica, che partiva dal presupposto di distinguere i genocidi e i crimini contro l'umanità dalle violenze delle guerre, non si è però accompagnato un pari processo di incivilimento, che abbia nel corso dei decenni successivi alla Shoah e alla guerra del 39-45 portato ad un rifiuto di queste violenze. Nonostante si fossero forgiati i termini per definirle e si cercassero gli strumenti per impedirle, il Novecento non smette col 1945 di essere il secolo delle violenze contro l'umanità e dei genocidi: l'auto-genocidio della Cambogia, la rivoluzione culturale cinese, il Ruanda con il genocidio dei tutsi, la Bosnia con il terribile episodio genocidario di Srebrenica, fino alla Siria e alle violenze russe contro i civili in Ucraina. E solo pochi giorni fa, i massacri nei kibbutzim vicino alla striscia di Gaza del 7 ottobre 2023, con bambini e vecchi assassinati e rapiti. Per qualche strana eterogenesi dei fini, sembra che all'elaborazione teorica si sia accompagnato un incremento dei fenomeni criminali. Senza però che almeno fino a qualche anno fa ci sia stato un rifiuto dei principi e delle elaborazioni etiche. Quello che sta succedendo negli ultimi anni è invece un rifiuto dei principi, l'idea che non si debba distinguere il massacro dei civili dalle sia pur terribili violenze belliche, un'accettazione dei massacri più terribili sotto l'etichetta rassegnata di "così è la guerra". Certo che la guerra è terribile sempre e ovunque, ma Marzabotto non è comunque lo stesso della battaglia del Piave, Babyn Yar non è uguale alla campagna di Russia.

Eppure, quello che è emerso in questi ultimi tempi, in particolare dopo l'aggressione russa all'Ucraina, è stato un rifiuto di tutta l'ela-



borazione teorica sui genocidi e i crimini contro l'umanità, quella per intenderci che ha portato i massacratori serbi di fronte al Tribunale internazionale dell'Aja. Rifiuto, dimenticanza forse? O forse questa battaglia per i diritti umani non era mai davvero passata a far parte del senso comune, della mentalità collettiva, ed è bastato che la guerra ci toccasse un po' più da vicino che nessuno se ne è più ricordato, in nome di un vago pacifismo che troppo spesso ci ricorda più la resa di Monaco ad Hitler che la lotta non violenta di Gandhi. Tutti temiamo gli allargamenti dei conflitti, e preferiamo che tocchino solo gli altri. "Voi che dormite tranquilli nei vostri letti.." aveva scritto Primo Levi.

E' un gigantesco passo indietro rispetto a quegli insegnamenti che eravamo riusciti a trarre dagli orrori della guerra e della Shoah. Voci sempre più isolate sono quelle che chiedono un giudizio internazionale per Putin, si affaccia una sorta di cinismo in cui il sangue delle vittime innocenti – penso ai vecchi, ai bambini – diventa solo una pedina in uno scacchiere in cui domina la necessità e la realpolitik: "E' la guerra".

Diffondere il più possibile lo straordinario testo della Dichiarazione universale, su cui si era sperato di costruire una civiltà nuova e diversa; Celebrare una ricorrenza, quella del 10 dicembre, sempre dimenticata o ignorata, richiamare, inserendo questi principi nei meccanismi stessi dei partiti e della politica, questo straordinario momento etico; trasformarlo in un principio da trasmettere, insegnare, fare interiorizzare: questo l'obiettivo di questa iniziativa.

Mentre scrivo queste righe i funerali si susseguono in Israele e ogni famiglia piange un parente, un amico morto o divenuto ostaggio di terroristi sanguinari. E dall'altra parte, si prospettano, con l'invasione imminente della striscia di Gaza, nuovi lutti e sciagure. Mentre sembra che la morte e il sangue innocente prevalga nel mondo intero, ricordiamoci di quegli uomini e di quelle donne che hanno saputo trasformare il lutto in parole di giustizia e speranza, dopo anni terribili che ci auguriamo non siano un'altra volta davanti a noi.





## APPENDICE





Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè. cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.

---

## DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

### *Preambolo*

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza







universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

## L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

### **Articolo 1**

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

### **Articolo 2**

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

### **Articolo 3**

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

### **Articolo 4**

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.





### **Articolo 5**

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

### **Articolo 6**

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

### **Articolo 7**

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

### **Articolo 8**

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

### **Articolo 9**

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

### **Articolo 10**

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

### **Articolo 11**

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

### **Articolo 12**

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie



nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

### **Articolo 13**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

### **Articolo 14**

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

### **Articolo 15**

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

### **Articolo 16**

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.

Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

### **Articolo 17**

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

### **Articolo 18**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o

di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

#### **Articolo 19**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

#### **Articolo 20**

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

#### **Articolo 21**

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

#### **Articolo 22**

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

#### **Articolo 23**

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

#### **Articolo 24**

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

#### **Articolo 25**

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.

Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

#### **Articolo 26**

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.

L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

#### **Articolo 27**

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.



2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

#### **Articolo 28**

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

#### **Articolo 29**

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

#### **Articolo 30**

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.





CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE EUROPEA  
(2000/C 364/01)

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C  
364/1

PROCLAMACIÓN SOLEMNE  
HØJTIDELIG PROKLAMATION  
FEIERLICHE PROKLAMATION  
ἘΑΓΓΕΛΙΟΝ ἘΚ ΤῆΣ ἘΛΛΗΝΙΚῆΣ  
SOLEMN PROCLAMATION  
PROCLAMATION SOLENNELLE  
FORÓGRA SOLLÚNTA  
PROCLAMAZIONE SOLENNE  
PLECHTIGE AFKONDIGING  
PROCLAMAÇÃO SOLENE  
JUHLALLINEN JULISTUS  
HÖGTIDLIG PROKLAMATION

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/3

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerer højtideligt den tekst, der følger nedenfor, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

Οἱ Ἀδελφοὶ καὶ αἱ Ἀδελφές τῆΣ Ἐλευθερίας καὶ τῆΣ Διευδοῦς Ἐλευθερίας  
Ἐγγέλιον, ὃ ἐκτὸς τῆΣ Ἐλευθερίας Ἐγγέλιου καὶ τῆΣ Ἀδελφότητος  
Ἐλευθερίας, ὃ ἐκτὸς τῆΣ Ἐλευθερίας Ἐγγέλιου.

The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the text below as the Charter of fundamental rights of the European Union.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de





l'Union européenne le texte repris ci-après.

Forógraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún go sollúnta an téacs thíos mar an Chairt um Chearta Bunúsacha den Aontas Eorpach.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af.

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamam solenemente, enquanto Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o texto a seguir transcrito.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhllisesti julistavat jäljempänä esitetyn tekstin Euroopan unionin perusoikeuskirjaksi.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillkännager högtidligt denna text såsom stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/5

Hecho en Niza, el siete de diciembre del año dos mil.

Udfærdiget i Nice den syvende december to tusind.

Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend.

ἡμέρα ὀκτῆ Ἰβσηάέα, ὀδέο ἀδὸῦ Ἀεαῖανῆσιό ἀγῖ -έέέῦαὰ.

Done at Nice on the seventh day of December in the year two thousand.

Fait à Nice, le sept décembre deux mille.

Arna dhéanamh i Nice, an seachtú lá de Nollaig sa bhliain dhá mhíle.

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

Gedaan te Nice, de zevende december tweeduizend.

Feito em Nice, em sete de Dezembro de dois mil.

Tehty Nizzassa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Nice den sjunde december tjugohundra.

C 364/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

Por el Parlamento Europeo







For Europa-Parlamentet  
 Für das Europäische Parlament  
 Ἀέα οἱ Ἀὐτὸνδαύεῦ Ἐίεῖαιῖεῖ  
 For the European Parliament  
 Pour le Parlement européen  
 Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  
 Per il Parlamento europeo  
 Voor het Europees Parlement  
 Pelo Parlamento Europeu  
 Euroopan parlamentin puolesta  
 För Europaparlamentet  
 Por el Consejo de la Unión Europea  
 For Rådet for Den Europæiske Union  
 Für den Rat der Europäischen Union  
 Ἀέα οἱ Ὀσίαιῖεῖ ὁçò Ἀὐτὸνδαύεῦῖ ἰύόçò  
 For the Council of the European Union  
 Pour le Conseil de l'Union européenne  
 Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh  
 Per il Consiglio dell'Unione europea  
 Voor de Raad van de Europese Unie  
 Pelo Conselho da União Europeia  
 Euroopan unionin neuvoston puolesta  
 För Europeiska unionens råd  
 Por la Comisión Europea  
 For Europa-kommissionen  
 Für die Europäische Kommission  
 Ἀέα ὁçῖ Ἀὐτὸνδαύεῦ Ἀῖέόῖῖῖῖ  
 For the European Commission  
 Pour la Commission européenne  
 Thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh  
 Per la Commissione europea  
 Voor de Europese Commissie  
 Pela Comissão Europeia  
 Euroopan komission puolesta  
 För Europeiska kommissionen  
 18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/7



## PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

C 364/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

## CAPO I

### DIGNITÀ

#### **Articolo 1**

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

#### **Articolo 2**

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

#### **Articolo 3**

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
  - . il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
  - . il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
  - . il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
  - . il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

#### **Articolo 4**

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.



### **Articolo 5**

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/9

## CAPO II

## LIBERTÀ

### Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

### Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

### Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

### Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

### Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o



convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

C 364/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

### **Articolo 11**

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

### **Articolo 12**

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i

livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

### **Articolo 13**

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

### **Articolo 14**

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere al-



l'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

### **Articolo 15**

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/11

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

### **Articolo 16**

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 17**

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

### **Articolo 18**

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

### **Articolo 19**

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.





2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio

di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

C 364/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

### CAPO III

#### UGUAGLIANZA

##### Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

##### **Articolo 21**

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

##### **Articolo 22**

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

##### **Articolo 23**

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto-rappresentato.





### **Articolo 24**

#### Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/13

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

### **Articolo 25**

#### Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

### **Articolo 26**

#### Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

C 364/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

## CAPO IV

### SOLIDARIETÀ

### **Articolo 27**

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 28**

#### Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,





hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

### **Articolo 29**

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

### **Articolo 30**

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 31**

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/15

### **Articolo 32**

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

### **Articolo 33**

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,

economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

### **Articolo 34**

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

### **Articolo 35**

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

C 364/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

### **Articolo 36**

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

**Articolo 37**

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

**Articolo 38**

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/17

CAPO V

CITTADINANZA

**Articolo 39**

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

**Articolo 40**

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

**Articolo 41**

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

. il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,

. il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,

. l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

C 364/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

#### **Articolo 42**

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

#### **Articolo 43**

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

#### **Articolo 44**

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

#### **Articolo 45**

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai

cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

#### **Articolo 46**

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/19

### CAPO VI

### GIUSTIZIA

#### Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

#### **Articolo 48**

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

#### Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al



momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

### **Articolo 50**

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

C 364/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.12.2000

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 51**

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

#### **Articolo 52**

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni



solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

### **Articolo 53**

#### **Livello di protezione**

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità. o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

### **Articolo 54**

#### **Divieto dell'abuso di diritto**

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

## BIOGRAFIE

**Alberto Aghemo** Giornalista, Segretario Generale e Vicepresidente della Fondazione Giacomo Matteotti. Vicedirettore della rivista “Tempo Presente” fondata da Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte. Docente in diverse Università da Tor Vergata, alla Luiss Guido Carli, all’Università La Sapienza, ha curato corsi su temi storico-politici e tecniche di comunicazione.

**Francesco Antonioli** Giornalista, content manager, saggista. Direttore di Mondo Economico. Ha lavorato a lungo al Sole 24 Ore, dopo essere stato all’Ansa, ad Avvenire, a Raidue. Si occupa di economia, cultura, religioni, education e politiche familiari. Adesso è contributor di Stampa e di Repubblica (Gruppo Gedi). Insegna Comunicazione economica e finanziaria all’Istituto europeo di Design (Ied).

**Felice Besostri**, senatore della XIII legislatura, componente della Commissione Affari Costituzionali è un avvocato abilitato per le magistrature superiori, già ricercatore e docente di Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano.

**Furio Colombo**, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, ha insegnato alla New York University, alla Università di California, Berkeley, alla Columbia University. Il suo primo libro è stato “L’America di Kennedy” nel 1964 e il più recente “La scoperta dell’America”. Con Umberto Eco ha partecipato alla fondazione del Gruppo 63, del Dams di Bologna (1969) dove ha insegnato per cinque anni, e fondatore della casa editrice la “Nave di Teseo”. E’ stato direttore del quotidiano L’Unità. Dal 1996 è stato eletto tre volte in Parlamento (deputato e senatore). E’ l’autore della legge che dal 2000 istituisce il Giorno della Memoria per la Shoah.

**Giorgio Fabretti**, laureato con lode alla Sapienza - Università di Roma in Filosofia e Antropologia, ha continuato gli studi a Berkeley (USA), con un’impostazione che vede Storia e Archeologia come campi di un’Antropologia scientifica ed evolucionista. Per oltre 30 anni ha lavorato come antropologo e giornalista, spesso in scenari di guerra (Vietnam, Cambogia, Afghanistan, ecc.). Gravemente ferito in missione (1990), si è concentrato





sull'insegnamento universitario e alla cura della Fondazione Raffaele Fabretti. Ha collaborato con Antonio Cederna con cui si è impegnato per la realizzazione del Parco regionale dell'Appia Antica. Dal 1972 opera per una rifondazione, su basi scientifiche e genetiche, del Fruttarismo ispirato dal Mahatma Gandhi.

È autore di radio-tv (RAI), articoli (ha collaborato con Huffington Post) e saggi sulla cultura scientifica, per spiegare in chiave stocastica e biologica i sintomi politici e sociali.

**Anna Foa**, docente di storia Moderna all'università La Sapienza di Roma si è occupata prevalentemente di storia della cultura, storia della mentalità e storia ebraica. È stata visiting professor in diverse università americane (University of Michigan, University of Washington, Smith College - Massachusetts) e insegnante nel corso di Studi Religiosi dell'American University di Roma. Fra i suoi libri: Eretici. Storie di streghe, ebrei e convertiti. Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, Andar per luoghi di confino e La Famiglia F. Nel 2019 è stata insignita del titolo di commendatore della Repubblica.

**Vittorio Pavoncello** regista, scrittore, artista, ha realizzato spettacoli di teatro, film e mostre. È direttore artistico della Associazione ECAD Stati Generali della Memoria e ideatore di SpamLife che si occupa dei fenomeni di esclusione sociale. Attualmente si occupa di crisi climatiche e ambientali attraverso l'arte e la creazione di un Museo dell'Antropocene. Per All Around dirige la collana Stati Generali della Memoria.

**Angela Scalzo**







